SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 193

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 19 agosto 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

CIRCOLARI

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 8 agosto 1996, n. 427.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico di ufficiali delle Forze armate e di polizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico di ufficiali delle Forze armate e di polizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 giugno 1995, n. 268, 1° settembre 1995, n. 368, 30 ottobre 1995, n. 453, 29 dicembre 1995, n. 564, 28 febbraio 1996, n. 92, e 29 aprile 1996, n. 229.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREATTA, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 GIUGNO 1996, N. 341.

All'articolo 1, sono premessi i seguenti:

«Art. 01. — *1.* Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, come modificate dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 443, sono ulteriormente prorogate sino al 31 dicembre 1996.

2. Le disposizioni previste per l'avanzamento al grado superiore dal quarto comma dell'articolo 6 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e successive modificazioni e integrazioni, a decorrere dal 31 dicembre 1995 sono estese ai tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare.

Art. 02. — *1.* L'articolo 4 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, è sostituito dal seguente:

"Art. 4. — *1.* Le aliquote di valutazione vengono fissate in:

a) cinque unità annue per generale di brigata, fino al 1999;

b) tredici unità annue per colonnello del ruolo normale, fino al 1999;

c) trenta unità annue per tenente colonnello del ruolo normale per l'anno 1996 e fino al 2005;

d) ottantacinque unità per capitano del ruolo normale, nell'anno 1995, ed ottantatre unità annue per capitano del ruolo normale dal 1996 al 2000.

2. Le promozioni dal grado di capitano a quello di maggiore del ruolo normale vengono fissate in:

a) settantacinque unità per l'anno 1995;

b) settantatre unità annue dal 1996 al 2000;

c) ottantacinque per cento dei capitani inclusi nell'aliquota di valutazione dell'anno di riferimento, dal 2001 al 2005.

3. Sino al 1997 incluso, i maggiori in servizio permanente effettivo dei carabinieri con anzianità di grado pari o superiore a quattro anni sono valutati e, se idonei, promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno successivo al compimento della predetta anzianità. Dal 1998 la promozione dei maggiori a tenente colonnello avviene con le stesse modalità, ma l'anzianità richiesta è di cinque anni".

2. Le tabelle 1 e 3 allegate al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, sono, rispettivamente, sostituite dalle tabelle 1 e 3 allegate al presente decreto.

3. Qualora il numero delle domande presentate ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, in alcuni gradi sia risultato inferiore al numero dei posti previsti, le vacanze determinatesi sono devolute in aumento agli altri gradi, nel limite dei posti complessivamente previsti per ciascuna specialità».

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis*. — *1.* Le disposizioni sullo stato e l'avanzamento, ivi comprese quelle che consentono la facoltà di partecipare ai concorsi per l'accesso al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, previste dal

decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, per i volontari di truppa in ferma breve, si applicano ai militari in ferma di leva prolungata da arruolare a partire dal 1° settembre 1995, ai sensi degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

2. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai volontari che abbiano prestato servizio senza demerito, per almeno tre anni, nelle Forze armate è consentito l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare, della Polizia di Stato, del Corpo militare della Croce rossa italiana, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo dei vigili del fuoco, nonché del Corpo di polizia penitenziaria secondo le percentuali di cui all'articolo 3, comma 65, della citata legge n. 537 del 1993, sempreché in possesso dei requisiti richiesti ed accertati dalle singole Forze di polizia e Corpi interessati, secondo le rispettive procedure di assunzione. Per il Corpo di polizia penitenziaria, oltre a quanto previsto da norme speciali, si applica la percentuale del 50 per cento.

3. La lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 23 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è abrogata con decorrenza dal 1° settembre 1995».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. — *1.* L'onere derivante dal presente decreto è valutato in lire 10.545 milioni per l'anno 1995, in lire 54.099 milioni per l'anno 1996 ed in lire 21.730 milioni a decorrere dall'anno 1997. Al predetto onere, per l'anno 1995, si provvede, a carico dei capitoli degli stati di previsione dei seguenti Ministeri per l'anno 1995:

Ministero delle finanze:

Cap. 3001 per lire 495,4 milioni;

Cap. 3014 per lire 162,4 milioni;

Cap. 3015 per lire 124,1 milioni.

Ministero di grazia e giustizia:

Cap. 1995 per lire 48,282 milioni;

Cap. 1996 per lire 17,507 milioni;

Cap. 1997 per lire 12,095 milioni;

Cap. 1998 per lire 9,095 milioni;

Cap. 1999 per lire 3,291 milioni;

Cap. 2000 per lire 2,330 milioni.

Ministero dell'interno:

Cap. 1013 per lire 191,0 milioni;

Cap. 1014 per lire 94,0 milioni;

Cap. 1015 per lire 99,0 milioni;

Cap. 2501 per lire 540,0 milioni;

Cap. 2502 per lire 267,0 milioni;

Cap. 2503 per lire 278,0 milioni.

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali:

Cap. 3999 per lire 66,486 milioni;

Cap. 4000 per lire 12,562 milioni;

Cap. 4002 per lire 14,952 milioni.

Ministero della difesa:

Cap. 1375 per lire 7.756,363 milioni;

Cap. 1376 per lire 166,591 milioni;

Cap. 1377 per lire 174,111 milioni;

Cap. 1386 per lire 10,435 milioni.

2. Agli oneri relativi agli anni 1996, 1997 e 1998 si provvede: quanto a lire 28.750,5 milioni per il 1996 mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa, per lire 22.803,5 milioni; al capitolo 4505 del medesimo stato di previsione per lire 1.491,0 milioni; al capitolo 2586 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per lire 2.596,0 milioni; al capitolo 3135 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, per lire 1.490,0 milioni; al capitolo 2083 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, per lire 166,0 milioni e al capitolo 4047 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per lire 204,0 milioni; quanto a lire 14.833,3 milioni a decorrere dall'anno 1997 con l'utilizzo delle proiezioni dello stanziamento del capitolo 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa; quanto a lire 25.348,5 milioni per il 1996 e a lire 6.896,7 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando, per lire 21.665,1 milioni nell'anno 1996 e lire 6.896,7 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e per lire 3.683,4 milioni per l'anno 1996 l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-*bis*. — *1.* Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1991, n. 279, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Per gli appartenenti alle Forze armate, graduati e di truppa, in servizio presso gli uffici aventi sede nella regione Valle d'Aosta, si intende applicato, per l'erogazione dell'indennità di seconda lingua, lo stesso criterio di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287".

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 60 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1406 dello stato di previsione del Ministero della difesa.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Al decreto-legge sono allegate le seguenti tabelle:

« TABELLA 1
(prevista dall'articolo 02, comma 2)

RUOLO NORMALE ARMA DEI CARABINIERI

Grado	Organico del grado	Numero massimo della consistenza nel grado	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per la:		Periodi minimi di comando richiesti ai fini della valutazione	Promozione a scelta al grado superiore
				Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità		
1	2	3	4	5	6	7	8
Generale di divisione	10	11 *(a)*	—	—	—	—	—
Generale di brigata	27	31	scelta	3	—	1 anno di comando di brigata, regione carabinieri o incarico equipollente	3 o 2 *(b)*
Colonnello	120	148	scelta	4	—	—	7
Tenente colonnello	436	—	scelta	8	—	2 anni di comando provinciale, di gruppo o incarico equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore	18 *(c)*
Maggiore	245	—	anzianità	—	5 *(d)*	—	—
Capitano	491	—	scelta anzianità	8 —	— —	3 anni di comando di compagnia territoriale o incarico equipollente anche se svolto in tutto o in parte nel grado di tenente *(e)*	38 *(f)*
Tenente	302	—	anzianità	—	4 *(g)*	—	
Sottotenente		—	anzianità	—	—	Superare il corso di applicazione *(h)*	

(a) A decorrere dal 1993.
(b) N. 3 promozioni nel 1993 e successivi quadrienni.
(c) Per gli anni 1995, 1996, 1997 e 1998 le promozioni sono aumentate di 2 unità, come previsto dal decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284.
(d) A decorrere dal 1998.
(e) A decorrere dal 31 ottobre 1998 (aliquota di valutazione per l'anno 1999).
(f) A decorrere dal 2006.
(g) A decorrere dal 1996.
(h) Salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 ».

« TABELLA 3
(prevista dall'articolo 02, comma 2)

RUOLO SPECIALE ARMA DEI CARABINIERI

Grado	Organico del grado	Numero massimo della consistenza nel grado	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per la:		Periodi minimi di comando richiesti ai fini della valutazione	Promozione a scelta al grado superiore
				Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità		
1	2	3	4	5	6	7	8
Colonnello	15	20 *(a)*	—	—	—	—	—
Ten. col.	313	—	scelta	8	—	—	5 o 6 *(b)*
Maggiore	235	—	anzianità	—	6	—	—
Capitano	432	—	scelta anzianità	10 —	— —	2 anni di comando di compagnia territoriale o incarico equipollente anche se svolto in tutto o in parte nel grado di tenente	29
Tenente	320	—	anzianità	—	6	—	—
Sottotenente		—	anzianità	—	2		—

NOTE:

(a) Il numero massimo complessivo è portato in aumento a quelli previsti per il grado di colonnello rispettivamente, per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1974 e successive modificazioni, per gli ufficiali dell'Esercito dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni.

(b) Ciclo biennale: n. 6 promozioni negli anni pari ».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1706):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro della difesa (ANDREATTA) il 1° luglio 1996.

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede referente, il 1° luglio 1996, con pareri delle commissioni I, V, XI e XIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'11 luglio 1996.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 24 luglio 1996.

Esaminato dalla IV commissione il 10 e 11 luglio 1996.

Esaminato in aula il 24 luglio 1996 e approvato il 25 luglio 1996.

Senato della Repubblica (atto n. 1099):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede referente, il 26 luglio 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 9ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 30 luglio 1996.

Esaminato dalla 4ª commissione il 31 luglio 1996.

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 1° agosto 1996.

Camera dei deputati (atto n. 1706-*B*):

Assegnato alla IV commissione (Difesa) in sede referente, il 2 agosto 1996 con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato alla IV commissione il 2 agosto 1996.

Esaminato in aula e approvato il 2 agosto 1996.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1996.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 33.

96G0445

LEGGE 8 agosto 1996, n. **428**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, concernente partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, concernente partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 gennaio 1996, n. 1, 1° marzo 1996, n. 99, e 29 aprile 1996, n. 236.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREATTA, *Ministro della difesa*
VISCO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1° LUGLIO 1996, N. 346.

All'articolo 1, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«*2-bis.* Al fine di intensificare il contributo italiano al processo di pace e di ricostruzione della Bosnia-Erzegovina, il Ministero della difesa autorizza gli enti convenzionati ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni, ad inviare nei territori della ex Jugoslavia, limitatamente alle zone di massima sicurezza individuate dal Comando militare italiano nell'ambito del territorio sottoposto alla sua responsabilità, obiettori di coscienza che ne facciano richiesta, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, né interferenze con la missione della NATO svolta dal contingente militare italiano e sotto la totale responsabilità degli enti presso cui detti obiettori prestano servizio».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 845):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI), dal Ministro della difesa (ANDREATTA) e dal Ministro delle finanze (VISCO) il 2 luglio 1996.

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede referente, il 2 luglio 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 6ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 3 luglio 1996.

Esaminato dalla 4ª commissione il 10, 17, 23 e 24 luglio 1996.

Esaminato in aula e approvato il 31 luglio 1996.

Camera dei deputati (atto n. 2064):

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede referente, il 31 luglio 1996, con pareri delle commissioni I, II, III, V, VI e XI.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 1° agosto 1996.

Esaminato dalla IV commissione il 1° agosto 1996.

Esaminato in aula e approvato il 2 agosto 1996.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 153 del 2 luglio 1996.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 39.

96G0446

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 maggio 1996.

Modificazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, con il quale sono stati determinati i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici di concorsi per l'accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, con il quale sono stati determinati i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici di concorsi per l'accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione, in sostituzione di quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni;

Considerato che il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri non ha inteso escludere dalla sfera dei destinatari dei compensi di cui sopra i componenti delle commissioni dei concorsi banditi per il reclutamento delle Forze armate e delle Forze di polizia, cui è stata sempre riconosciuta una posizione omologa a quella dei componenti delle commissioni di concorso per il reclutamento del personale civile dello Stato;

Ravvisata l'esigenza di integrare il suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel senso di prevedere espressamente l'attribuzione dei nuovi compensi anche alle commissioni esaminatrici istituite per lo svolgimento di concorsi per il reclutamento delle Forze armate e delle Forze di polizia;

Decreta:

L'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995 è modificato come segue:

«I compensi previsti dal presente decreto sono dovuti anche ai componenti delle commissioni esaminatrici di concorso per il reclutamento delle Forze armate e delle Forze di polizia.

Le regioni e gli enti pubblici non economici da esse dipendenti, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi, nonché gli enti pubblici non economici, possono stabilire nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, compensi aumentati o diminuiti del 20 per cento rispetto a quelli stabiliti dal presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

Roma, 8 maggio 1996

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
MOTZO

Il Ministro del tesoro
DINI

Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1996
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 373

96A5277

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 5 agosto 1996.

Modificazioni all'ordinanza n. 2449 del 25 giugno 1996 contenente interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali del giorno 19 giugno 1996 nel territorio delle province di Lucca e Massa Carrara. (Ordinanza n. 2453).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministero dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 giugno 1996, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle province di Lucca e Massa Carrara colpiti dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Vista la propria ordinanza n. 2449 datata 25 giugno 1996 con la quale sono stati disposti interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi alluvionali abbattutisi sul territorio delle province di Lucca e Massa Carrara il 19 giugno 1996;

Considerato che la somma messa a disposizione del prefetto di Lucca, ai sensi dell'art. 11 della sopra citata ordinanza per assicurare i primi soccorsi, compresi quelli disposti dagli enti locali, nonché per il rimborso degli oneri sostenuti dalle organizzazioni di volontariato, è

risultata largamente insufficiente e che deve, pertanto, essere integrata, sulla base dell'effettivo fabbisogno, della somma di lire 10 miliardi;

Ravvisata la necessità di apportare ulteriori modifiche alla sopracitata ordinanza n. 2449/1996;

Dispone:

Art. 1.

1. Al prefetto di Lucca per gli interventi necessari ad assicurare i primi soccorsi, compresi quelli disposti dagli enti locali, nonché per il rimborso degli oneri sostenuti dalle organizzazioni di volontariato, è assegnata l'ulteriore somma di lire 10 miliardi.

2. All'onere di cui al comma precedente si provvede a carico del capitolo 7615, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1996 che viene integrato, di corrispondente importo mediante prelevamento dal fondo spese impreviste.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. All'ordinanza n. 2449 datata 25 giugno 1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la composizione del comitato di cui all'art. 2, comma 1, è integrata dal segretario generale dell'Autorità di bacino del fiume Serchio, o suo delegato, e dal presidente della sezione rischio idrogeologico della Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi, o suo delegato o dal presidente dell'Ente Parco Alpi Apuane, o suo delegato;

b) il primo comma dell'art. 12 è soppresso.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

96A5279

ORDINANZA 5 agosto 1996.

Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche e agli eventi alluvionali del giorno 8 luglio 1996 nel territorio della provincia di Como. (Ordinanza n. 2454).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 luglio 1996, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Como colpito dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali del giorno 8 luglio 1996;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione immediata degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati al soddisfacimento delle esigenze della popolazione, a sostegno della ripresa delle attività produttive ed alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità nonché al ripristino dello stato dei luoghi, compatibilmente con le esigenze di prevenzione del rischio;

Sentita la regione Lombardia;

Acquisito il parere del Ministero del tesoro;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della regione Lombardia è nominato commissario delegato agli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati al soccorso delle popolazioni ed alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità nei comuni di Corrido, Cusino, Carlazzo, Porlezza, S. Nazzaro V.C., S. Bartolomeo V.C., Cavarnia e Garzeno della provincia di Como.

2. Il commissario delegato si avvale, quale sub-commissario, dell'assessore ai lavori pubblici ed alla protezione civile.

Art. 2.

1. Il commissario delegato, avvalendosi dei sindaci dei comuni interessati, provvede, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 3, ad erogare contributi per immediati interventi a favore di persone che hanno subito gravi danni a beni mobili ed immobili ed a sostegno della ripresa delle attività produttive.

2. I contributi di cui al comma 1 devono essere erogati entro quindici giorni dall'avvenuta disponibilità dei fondi da parte dei sindaci.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è assegnata al commissario delegato, su specifica richiesta, la somma complessiva di lire 400 milioni a carico del capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno 1996, che viene integrato di corrispondente importo mediante prelevamento dal fondo spese impreviste.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Il commissario delegato può estendere i benefici di cui all'art. 2, comma 1, limitatamente alle persone che hanno subito danni per casi analoghi, eventualmente riscontrati in comuni non indicati dal precedente art. 1 e, comunque, interessati dallo stesso evento alluvionale, con onere a carico della regione Lombardia.

Art. 4.

1. Il commissario delegato, avvalendosi dei sindaci interessati, provvede, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 2, ad interventi di salvaguardia della pubblica e privata incolumità finalizzati al ripristino dello stato dei luoghi, compatibilmente con le esigenze di prevenzione del rischio.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è assegnata al commissario delegato la somma di lire 1.600 milioni, a carico del capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno 1996, che viene integrato di corrispondente importo mediante prelevamento dal fondo spese impreviste.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

4. All'erogazione della somma si provvede in un'unica soluzione su specifica richiesta della regione Lombardia.

Art. 5.

1. Il commissario delegato e gli enti attuatori, nell'esecuzione degli interventi di cui all'art. 4, comma 1, anche se finanziati dalla regione o da enti locali, possono affidare a liberi professionisti la redazione di progetti in deroga all'art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

2. Le approvazioni, i pareri, i visti e nulla-osta sui progetti relativi agli interventi previsti nel piano, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro dieci giorni dalla richiesta, e qualora entro tale termine non siano resi si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

3. Per l'approvazione dei progetti il commissario, ove ricorrano condizioni d'urgenza, può avvalersi della facoltà di indire una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e, ove necessario, in deroga ai termini di cui all'art. 1, comma [illegible] della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e avvalendosi [illegible] poteri ivi previsti. Alla conferenza sono invitati t[illegible] soggetti abilitati ad esprimere pareri, nulla-osta e vis[illegible] sul progetto affinché, una volta che lo stesso sia approvato, i lavori possano essere immediatamente appaltabili.

4. L'approvazione di cui al comma 3 ha effetto di variante agli strumenti urbanistici.

Art. 6.

1. Le opere di cui all'art. 4, comma 1, possono essere affidate a trattativa privata, invitando un numero di ditte, aventi i requisiti di legge, non inferiori a cinque, salve altre più celeri forme di affidamento in caso di estrema ed eccezionale urgenza, in deroga all'art. 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

2. La consegna dei lavori avviene entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e le opere sono completate entro i successivi nove mesi.

Art. 7.

1. Il commissario delegato è tenuto, ai fini della rendicontazione delle spese, all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

96A5280

ORDINANZA 5 agosto 1996.

Integrazione all'ordinanza n. 2451 del 27 giugno 1996 concernente interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali del giorno 22 giugno 1996 sul territorio delle province di Udine e Pordenone. (Ordinanza n. 2455).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con l'esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 giugno 1996 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle province di Udine e Pordenone colpiti dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali del giorno 22 giugno 1996;

Vista l'ordinanza n. 2451 del 27 giugno 1996 concernente interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali del giorno 22 giugno 1996 sul territorio delle province di Udine e Pordenone;

Vista la nota DRPC/4481/RCN dell'11 luglio 1996, con la quale il presidente della regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia ha chiesto, a causa di errore materiale, di integrare l'elenco dei comuni di cui all'art. 1 della citata ordinanza con il comune di Bordano, sito in provincia di Udine;

Ravvisata la necessità di procedere all'integrazione richiesta;

Dispone:

Articolo unico

All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2451 del 27 giugno 1996 è aggiunto il comune di Bordano, in provincia di Udine.

Restano salve tutte le disposizioni di cui all'ordinanza sopra richiamata.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

96A5281

ORDINANZA 5 agosto 1996.

Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche e agli eventi alluvionali del giorno 8 luglio 1996 nel territorio delle province di Verbano-Cusio-Ossola e Novara. (Ordinanza n. 2456).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 luglio 1996, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle province di Verbano-Cusio-Ossola e Novara colpiti dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali del giorno 8 luglio 1996;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione immediata degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati al soddisfacimento delle esigenze della popolazione, alla ripresa delle attività produttive, nonché ad interventi di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica e di salvaguardia della incolumità pubblica e privata;

Considerato che la regione Piemonte a fronte di tale evento ha comunicato che potrà intervenire con un finanziamento sino ad un massimo di lire 10 miliardi, di cui circa 5 già deliberati dalla giunta regionale;

Sentita la regione Piemonte;

Acquisito il parere del Ministero del tesoro;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della regione Piemonte è nominato commissario delegato agli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati al soccorso delle popolazioni residenti nei comuni di: Omegna, Gravellona Toce, Baveno, S. Bernardino Verbano, Cossogno e Verbania della provincia di Verbano-Cusio-Ossola e del comune di Pettenasco della provincia di Novara, gravemente danneggiati dagli eventi alluvionali che si sono verificati nel giorno 8 luglio 1996, alle attività di assistenza, comprese quelle di accoglienza e refezione, nonché agli interventi necessari alla salvaguardia della incolumità pubblica e privata finalizzati al ripristino dello stato dei luoghi, ove possibile, eliminando situazioni di pericolo preesistenti, e delle condizioni socio-economiche ed ambientali essenziali per l'avvio delle normali condizioni di vita delle popolazioni.

2. Restano escluse dalle competenze del commissario quelle assegnate al prefetto di Verbano-Cusio-Ossola ai sensi del successivo art. 10.

3. Per l'espletamento dell'attività tecnico-amministrativa connessa all'attuazione degli interventi il commissario delegato si avvale degli uffici competenti.

4. Il commissario delegato per l'espletamento dell'incarico può nominare due sub-commissari.

Art. 2.

1. Il commissario delegato, sulla base del censimento dei danni effettuato dai competenti uffici e della valutazione economica presuntiva della loro entità, predispone — entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana — e tenuto conto dello schema previsionale e programmatico per il risanamento idrogeologico del bacino del fiume Toce, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 dicembre 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 - supplemento ordinario dell'8 gennaio 1996), un piano di interventi infrastrutturali d'emergenza e di prima sistemazione idrogeologica del bacino del Toce, compresa la rimozione dei tronchi d'albero giacenti negli alvei avvalendosi dei fondi assegnati con la presente ordinanza e delle risorse finanziarie messe a disposizione dalla regione e dagli enti locali competenti nonché utilizzando eventualmente le

disponibilità finanziarie assegnate alla regione Piemonte, di cui all'art. 1-*septies* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438. Nel piano sono individuati gli enti attuatori dei singoli interventi.

2. Il piano tiene conto degli interventi di emergenza sia attivati o da attivare, a cura delle amministrazioni competenti a seguito del verificarsi degli eventi di cui all'art. 1.

3. Il piano prevede, altresì, stanziamenti specifici per l'avvio di attività progettuali finalizzate al riassetto idrogeologico complessivo dell'area.

4. I progetti del piano di cui al comma 1 comprendono anche le opere necessarie a prevenire il ripetersi di rischi e danni per le popolazioni e le infrastrutture in concomitanza di eventi analoghi a quelli verificatisi, compresa l'eventuale riallocazione di insediamenti a rischio.

5. Il piano deve, preliminarmente alla sua attuazione, essere sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile.

6. In conseguenza di ulteriori accertamenti il piano può essere rimodulato applicandosi quanto disposto dal precedente comma.

Art. 3.

1. Gli interventi di cui all'articolo precedente sono dichiarati urgenti ed indifferibili e per la realizzazione di quelli di cui al comma 1 è assegnato un finanziamento di lire 4 miliardi con onere a carico del capitolo 7615, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno 1996 che viene integrato di corrispondente importo mediante prelevamento dal fondo spese impreviste.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. Il commissario delegato e gli enti attuatori, per la redazione dei progetti di cui all'art. 2, comma 1, possono affidare anche a liberi professionisti specifici incarichi avvalendosi, ove occorra, delle deroghe di cui al successivo art. 6.

2. Le approvazioni, i pareri, i visti e nulla-osta sui progetti relativi agli interventi previsti nel piano, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro 10 giorni dalla richiesta, e qualora entro tale termine non siano resi si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

3. Per l'approvazione dei progetti il commissario, ove ricorrano condizioni d'urgenza, può avvalersi della facoltà di indire una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e, ove necessario, in deroga ai termini di cui all'art. 1, comma 59, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e avvalendosi dei poteri ivi previsti. Alla conferenza sono invitati e sono tenuti a partecipare tutti i soggetti abilitati ad esprimere pareri, nulla osta e visti sul progetto affinché, una volta che lo stesso sia approvato, i lavori possano essere immediatamente appaltabili.

4. L'approvazione di cui al comma 3 ha effetto di variante agli strumenti urbanistici.

Art. 5.

1. Le opere di cui all'art. 2, comma 1, possono essere affidate a trattativa privata, invitando un numero di ditte, aventi i requisiti di legge, non inferiori a cinque, salve altre più celeri forme di affidamento in caso di estrema ed eccezionale urgenza.

2. La consegna dei lavori avviene entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e le opere sono completate entro i successivi nove mesi.

Art. 6.

1. Al fine del recupero edilizio, il sindaco, con proprie ordinanze individua gli edifici che costituiscono fonte di pericolo per la sicurezza o l'incolumità pubblica o che sono ubicati in zona a rischio. L'ordinanza del sindaco in quanto ne abbia le caratteristiche equivale ad adozione del piano di recupero dell'area interessata ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. L'approvazione del piano di recupero è fatta dal commissario con le forme di cui all'art. 4, comma 3.

Art. 7.

1. Per l'affidamento della progettazione e dei lavori previsti nei piani di cui agli articoli 2 e 6 il commissario delegato e gli enti attuatori possono operare in deroga alle seguenti norme:

«regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240, e successive modificazioni ed integrazioni, titolo I, articoli 3, 5, 6 secondo comma, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 19, 20»;

«legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, titolo VI, art. 331», e «regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, titolo II, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 119»;

«decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, articoli 9, 12, 13, 14»;

«decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 6, 7 e 9»;

«decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, articoli 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 26, 27»;

«legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 6, 8, 9, 10, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 terzo comma, 32, 34, con le modifiche introdotte dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 2 giugno 1995, n. 216»;

«legge regionale 19 novembre 1975, n. 54»;

«legge regionale 29 giugno 1978, n. 38 e successive modificazioni, articoli 7 e 7-*ter*»;

«legge regionale 21 marzo 1984, n. 18, articoli 11 e 18»;

«legge regionale 9 agosto 1989, n. 45».

Art. 8.

1. Il commissario delegato, avvalendosi dei sindaci dei comuni interessati, provvede, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al successivo comma 3, ad erogare contributi mensili, fino ad un massimo di lire 600.000 e per un periodo non superiore a mesi sei per la sistemazione dei nuclei familiari evacuati da alloggi distrutti o dichiarati inagibili nonché contributi per interventi a favore di persone che hanno subito gravi danni a beni mobili ed immobili.

2. I contributi di cui al comma 1 devono essere erogati entro 15 giorni dall'avvenuta disponibilità dei fondi da parte dei sindaci.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è assegnata al commissario delegato, a sua richiesta, la somma complessiva di lire 1 miliardo a carico del capitolo 7615, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno 1996, che viene integrato di corrispondente importo mediante prelevamento dal fondo spese impreviste.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Il commissario delegato può estendere gli stessi benefici, per casi analoghi, eventualmente riscontrati in comuni non indicati dal precedente art. 1 e, comunque, interessati dallo stesso evento alluvionale, con onere a carico della regione Piemonte.

Art. 9.

1. Per favorire l'immediata ripresa delle attività produttive nei territori di cui all'art. 1 della presente ordinanza e assegnato alla regione Piemonte un contributo di lire 2 miliardi.

2. L'onere di cui al comma 1 sarà posto a carico delle disponibilità esistenti sul capitolo 7615, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno 1996 che viene integrato di corrispondente importo mediante prelevamento dal fondo spese impreviste.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

4. All'erogazione della somma si provvede in un'unica soluzione su specifica richiesta della regione Piemonte.

Art. 10.

1. Per gli interventi necessari ad assicurare i primi soccorsi compresi quelli disposti dagli enti locali nonché per il rimborso degli oneri sostenuti dalle organizzazioni di volontariato è assegnata complessivamente la somma di lire 800 milioni al prefetto di Verbano-Cusio-Ossola.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede a carico del capitolo 7615, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1996 che viene integrato di corrispondente importo mediante prelevamento dal fondo spese impreviste.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

1. Il commissario delegato, con propria relazione trimestrale ed ogni qual volta richiesto o necessario, riferisce al Dipartimento della protezione civile sullo stato degli interventi realizzati.

Art. 12.

1. Le norme e le deroghe di cui alla presente ordinanza si applicano in quanto compatibili anche agli interventi infrastrutturali d'emergenza finanziati allo stesso titolo con fondi propri della regione Piemonte.

Art. 13.

1. Per le somme a carico del bilancio dello Stato il commissario delegato e il prefetto di Verbano-Cusio-Ossola sono tenuti ai fini della rendicontazione delle spese, all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

96A5282

ORDINANZA 13 agosto 1996.

Modificazione all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2421 del 6 febbraio 1996 contenente interventi straordinari per la ricostruzione del teatro «La Fenice» di Venezia. (Ordinanza n. 2457).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310, convertito dalla legge 29 luglio 1996, n. 401, con il quale sono stati previsti, fra l'altro, interventi di urgenza per la ricostruzione e rimessa in pristino del teatro «La Fenice» di Venezia, danneggiato dall'incendio verificatosi il 29 gennaio 1996;

Considerato che l'art. 1, comma 3, prevede che alla realizzazione degli interventi medesimi si provveda, anche in deroga ad ogni disposizione vigente, mediante ordinanze ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza n. 2421 del 6 febbraio 1996, con la quale all'art. 2 si prevede che il prefetto, commissario delegato all'attuazione degli interventi relativi alla ricostruzione del teatro «La Fenice», puo utilizzare personale della sovrintendenza di Venezia per i beni artistici e storici e per i beni ambientali ed architettonici, nonché personale appartenente ad altre amministrazioni dello Stato o ad altri enti pubblici;

Ravvisata l'esigenza di corrispondere ad un limitato numero di personale un trattamento aggiuntivo per lavoro straordinario;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge;

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Dispone:

Articolo unico

All'art. 2 dell'ordinanza n. 2421 del 6 febbraio 1996 sono aggiunti i seguenti commi:

«2. In favore del commissario delegato e del personale di cui al comma 1 nel limite di quattro unità, è autorizzata la corresponsione di un compenso per lavoro straordinario effettivamente prestato fino ad un massimo di 60 ore mensili, oltre quello già goduto ad altro titolo.

3. All'onere di cui al precedente comma si provvede con lo stanziamento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310, convertito dalla legge 29 luglio 1996, n. 401».

La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 agosto 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

96A5333

ORDINANZA 13 agosto 1996.

Ulteriori disposizioni urgenti volte a fronteggiare la situazione d'emergenza determinatasi dalla incontrollabile fuoriuscita di acqua a seguito della perforazione di un pozzo artesiano nell'area dello stabilimento GIAT nel comune di Mongrassano in località Sprandello. (Ordinanza n. 2458).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 con il quale il Ministro dell'interno è delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il proprio decreto in data 24 maggio 1996 con il quale sono delegate al Sottosegretario di Stato, prof. Franco Barberi, le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere di ordinanza previsto dall'art. 5 della medesima legge;

Visto l'art. 17 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441;

Considerato che in data 9 maggio 1996 nel comune di Mongrassano (Cosenza) in località Sprandello a seguito della perforazione di un pozzo artesiano nell'area dello stabilimento GIAT (conservazione alimentari) si è determinata la incontrollabile fuoriuscita di notevoli volumi d'acqua con pericolo per la pubblica e privata incolumità nonché per le costruzioni e lo stabilimento stesso che occupa circa 1.100 addetti;

Visto il decreto in data 24 maggio 1996 con il quale a seguito della delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 24 maggio 1996 viene dichiarato, a termine del citato art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 30 settembre 1996 lo stato di emergenza per il dissesto verificatosi nel comune di Mongrassano in provincia di Cosenza;

Vista la propria ordinanza n. 2439 del 30 maggio 1996 con la quale veniva autorizzata una spesa complessiva di lire 1.200 milioni per lo «spegnimento» del pozzo e per la predisposizione di un sistema di monitoraggio e controllo preventivo degli effetti della falda all'interno del pozzo stesso successivamente all'ultimazione delle opere;

Vista la relazione del 26 giugno 1996 prot. 3082/20.I/Gab del prefetto di Cosenza, delegato per l'attuazione degli interventi necessari al superamento dello stato di emergenza determinatosi a seguito della perforazione del sopracitato pozzo artesiano, da cui risulta che nella riunione del 24 giugno 1996, tenutasi presso la prefettura di Cosenza con i membri della commissione tecnico scientifica, con i rappresentanti dell'AGIP S.p.a. e del provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Calabria, è emersa la necessità di completare l'intervento di chiusura del pozzo, con un costo stimato in lire 2.000 milioni, procedendo secondo il piano d'intervento prodotto dall'AGIP S.p.a. in data 25 giugno 1996;

Considerato che la commissione tecnico scientifica con nota del 27 giugno 1996 valuta favorevolmente detto piano d'intervento prodotto dall'AGIP S.p.a. in data 25 giugno 1996;

Considerato che a seguito del primo intervento posto in essere dalla AGIP S.p.a. il pozzo risulta in condizioni statiche;

Ritenuto che la fuoriuscita d'acqua dal pozzo debba essere definitivamente bloccata per la messa in sicurezza dell'intera zona a rischio di fenomeni di subsidenza, per cui è necessario procedere con urgenza all'attuazione dell'intervento;

Avvalendosi dei poteri conferitigli;

Dispone:

Art. 1.

1. Il prefetto di Cosenza, nominato commissario delegato con l'ordinanza n. 2439 citata in premessa del 30 maggio 1996 prosegue gli interventi necessari per la definitiva chiusura del pozzo artesiano realizzato nell'area dello stabilimento GIAT nel comune di Mongrassano (Cosenza), avvalendosi delle deroghe previste nella stessa ordinanza n. 2439.

Il commissario delegato è tenuto al successivo esercizio dell'azione di rivalsa nei confronti degli eventuali responsabili dell'evento.

Art. 2.

1. Alla esecuzione dei lavori necessari alla chiusura del pozzo provvede la società AGIP S.p.a. sulla base dei quadri economici presentati dalla società stessa in data 25 giugno 1996.

2. L'AGIP S.p.a. è autorizzata ad utilizzare per la prosecuzione dei lavori i propri fornitori ufficiali agli stessi prezzi di cui ai contratti vigenti tra questi e l'AGIP stessa.

Art. 3.

1. Per l'esecuzione degli interventi di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato è autorizzato ad una spesa complessiva nei limiti di lire 2.000 milioni.

2. Il relativo onere è posto a carico del cap. 7584 della Rub. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

1. Il commissario delegato è tenuto all'osservanza, ai fini della rendicontazione, dell'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 agosto 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

96A5334

ORDINANZA 13 agosto 1996.

Modificazioni all'ordinanza n. 2416 del 13 dicembre 1995 concernente il termine ultimo per il completamento degli interventi già avviati, nonché l'esecuzione di ulteriori interventi ritenuti necessari al superamento dell'emergenza ancora in atto nella laguna di Orbetello. (Ordinanza n. 2459).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge;

Vista l'ordinanza n. 2318/FPC in data 23 aprile 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 24 aprile 1993, con la quale il prefetto di Grosseto è stato nominato commissario delegato per l'attuazione degli interventi urgenti volti ad eliminare la situazione di pericolo ed i maggiori danni derivanti dall'inquinamento in atto nella laguna di Orbetello;

Vista l'ordinanza n. 2319/FPC in data 22 maggio 1993, con la quale il prefetto di Grosseto è stato delegato ad attuare anche gli interventi relativi alla raccolta delle alghe alla foce dei canali di collegamento con il mare e nei siti periferici della laguna di Orbetello, nonché le conseguenti operazioni di smaltimento;

Vista l'ordinanza n. 2323/FPC del 25 giugno 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1993, con la quale il prefetto Claudio Giannotti è stato nominato commissario delegato all'attuazione degli interventi di cui alle sopra menzionate ordinanze in sostituzione del prefetto di Grosseto, collocato a riposo per raggiunti limiti di età;

Vista l'ordinanza n. 2333/FPC in data 4 ottobre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 dell'11 ottobre 1993, con la quale, tra l'altro, il termine fissato dall'ordinanza n. 2318/FPC del 23 aprile 1993 è stato prorogato al 31 marzo 1994;

Vista l'ordinanza n. 2380/FPC in data 31 marzo 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 dell'8 aprile 1994, con la quale, tra l'altro, detto termine è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 1995 ed il sindaco del comune di Orbetello è stato nominato commissario delegato, in sostituzione del prefetto Claudio Giannotti;

Vista l'ordinanza n. 2387/FPC in data 8 luglio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 13 luglio 1994 con la quale sono state approvate integrazioni all'art. 3 dell'ordinanza 2380;

Vista l'ordinanza n. 2389/FPC in data 21 luglio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 luglio 1994 con la quale il sindaco del comune di Monte Argentario è stato nominato commissario delegato al fine di assicurare la ripresa ed il completamento dei lavori per la realizzazione del «grande collettore», per la raccolta dei reflui civili e di quelli provenienti dagli impianti di itticoltura del comune di Orbetello, la ripresa ed il completamento dei lavori delle relative condotte a mare, il completamento del depuratore sito in località Terrarossa, nonché la realizzazione di un sistema integrato di fognature, collettamento e scarico dei reflui dei comprensori dei comuni di Orbetello e Monte Argentario ed è stato fissato al 31 marzo 1995 il termine per il completamento degli interventi stessi;

Vista l'ordinanza n. 2398 in data 4 gennaio 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 1995, con la quale, tra l'altro, il termine fissato

dall'ordinanza n. 2389/FPC appena menzionata è stato prorogato al 31 dicembre 1995 ed il dott. Hubert Corsi, non nella qualità di sindaco del comune di Monte Argentario, è stato confermato nell'incarico di commissario delegato fino a tale scadenza, per il completamento degli interventi;

Vista l'ordinanza n. 2402 del 31 marzo 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 1995, concernente, tra l'altro, la proroga del termine di cui all'ordinanza n. 2380/FPC del 31 marzo 1994;

Vista l'ordinanza n. 2416 in data 13 dicembre 1995 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 1995 con la quale è stata autorizzata l'esecuzione di ulteriori interventi ritenuti necessari per il superamento dell'emergenza ancora in atto nella laguna di Orbetello ed è stato prorogato al 30 giugno 1996 il termine entro il quale dovevano essere completati tutti i lavori autorizzati;

Viste le richieste di proroga della gestione commissariale avanzate dai commissari delegati per il completamento degli interventi che fatti imprevisti ed imprevedibili determinatisi nel corso della gestione non ne hanno consentito la realizzazione nei tempi fissati con la precitata ordinanza n. 2416;

Vista la relazione della commissione scientifica e la nota del Ministero dell'ambiente che, nel confermare la necessità della proroga, evidenziano che il superamento della crisi ambientale della laguna di Orbetello è indissolubilmente legato al completamento di tutti quegli interventi infrastrutturali che le varie ordinanze hanno identificato nel corso del tempo;

Considerato che nella riunione tenutasi presso il Dipartimento della protezione civile in data 16 maggio 1996 i commissari delegati hanno fornito le motivazioni del ritardo ed è stata altresì rappresentata la necessità di procedere ad alcune modifiche degli interventi per quanto attiene al completamento del collettamento dei reflui ed alla loro depurazione onde consentire la centralizzazione del sistema nel solo sito di Terrarossa, consentendo l'ottimazione gestionale;

Vista la relazione della commissione scientifica del 18 giugno 1996;

Ritenuto di dover accogliere le richieste dei sopra citati commissari onde non pregiudicare l'andamento dei lavori di risanamento della laguna di Orbetello;

Acquisita l'intesa con il Ministero dell'ambiente con nota n. 16460/ARS/DI/VDT dell'8 agosto 1996;

Avvalendosi dei poteri conferitigli;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni in premessa, il termine per il completamento delle opere, di cui all'ordinanza n. 2416 del 13 dicembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 novembre 1995, è fissato al 31 dicembre 1996.

2. Entro tale data i commissari delegati, d'intesa con le amministrazioni competenti, individueranno gli strumenti e le procedure per la gestione ordinaria dell'ecosistema lagunare e delle opere realizzate relative all'intero sistema di disinquinamento.

Art. 2.

1. Entro il termine di cui al comma 1 del precedente art. 1 il commissario delegato nominato con ordinanza n. 2389/FPC del 21 luglio 1994, dovrà provvedere alla esecuzione degli interventi disposti nell'ambito delle precedenti ordinanze, con le variazioni apportate su conforme parere della commissione tecnico-scientifica reso il 18 giugno 1996.

2. Al fine di rendere più celere la procedura per la realizzazione degli interventi, il commissario delegato, anche in deroga alla procedura Fio imposta per le varianti ai progetti individuerà d'intesa con i sindaci del comune di Monte Argentario e del comune di Orbetello le necessarie modalità procedurali.

3. Il commissario delegato, al fine di garantire il completamento del sistema e la sua piena funzionalità, nonché per l'ottimazione funzionale ed il ripristino dei siti interessati dalle opere realizzate, qualora dovessero rendersi necessarie ulteriori risorse finanziarie rispetto a quelle già rese disponibili con le precedenti ordinanze, potrà utilizzare, d'intesa con i sindaci dei comuni di Monte Argentario e di Orbetello, le risorse destinate alla depurazione di cui all'art. 3, commi 42, 43 e 44 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

4. Le somme così individuate saranno trasferite sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato.

Art. 3.

1. Entro il termine di cui al comma 1 dell'art. 1 il sindaco del comune di Orbetello, nominato commissario delegato, con l'ordinanza n. 2380/FPC del 3 marzo 1994, dovrà procedere al completamento degli interventi di propria competenza previsti dall'ordinanza n. 2416 del 13 dicembre 1995.

Art. 4.

1. La commissione scientifica, istituita in attuazione dell'art. 4 dell'ordinanza n. 2389/FPC del 21 luglio 1994, continua nell'attività sino al 31 dicembre 1996.

2. Il compenso spettante ai membri della commissione scientifica è pari a quello già determinato con decreto del Ministro dell'ambiente del 12 agosto 1994, ridotto del 60% e graverà sui fondi messi a disposizione dei due commissari delegati.

La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 agosto 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

96A5335

ORDINANZA 13 agosto 1996.

Revoca dell'ordinanza n. 1596/FPC dell'11 novembre 1988, concernente: «Disposizioni per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza provvisoria delle sostanze tossiche e nocive, giacenti nell'ambito dello stabilimento Enichem agricoltura di Avenza di Carrara». (Ordinanza n. 2460).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 con il quale il Ministro dell'interno è delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il proprio decreto in data 24 maggio 1996 con il quale sono delegate al Sottosegretario di Stato, prof. Franco Barberi, le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere di ordinanza previsto dall'art. 5 della medesima legge;

Visto l'art. 17 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441;

Vista la propria ordinanza n. 1596/FPC dell'11 novembre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 21 novembre 1988, con la quale sono state dichiarate urgenti ed indifferibili le attività occorrenti per la messa in sicurezza provvisoria delle sostanze tossiche e nocive, giacenti nell'ambito dello stabilimento Enichem agricoltura di Avenza di Carrara ed è stato valutato in L. 1.000.000.000 l'onere derivante dall'attuazione dell'ordinanza stessa;

Visto il telex n. 1826 in data 21 luglio 1989 con il quale la società Castalia ha comunicato di aver ricevuto incarico dalla società Enichem agricoltura di effettuare le suddette attività con oneri a carico della stessa società Enichem;

Visto il telex n. 3825/025/15 in data 1° agosto 1989 con cui il Dipartimento della protezione civile ha concesso il proprio benestare;

Visto il comma 6 dell'art. 8 della legge 3 luglio 1991, n. 195, di conversione del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, che autorizza il Ministro dell'ambiente a dare corso agli interventi urgenti per la riqualificazione e il risanamento ambientali nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, ai sensi dell'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, degli stabilimenti industriali di Massa Carrara e di Manfredonia;

Ritenuto che la stessa normativa, escludendo di fatto la possibilità di un intervento straordinario del Dipartimento della protezione civile, fa venir meno i presupposti che hanno consentito l'emanazione dell'ordinanza numero 1596/1988 citata;

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere alla revoca del suindicato provvedimento;

Acquisita l'intesa con il Ministero dell'ambiente;

Dispone:

Articolo unico

Per le motivazioni indicate in premessa, l'ordinanza n. 1596/FPC dell'11 novembre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 21 novembre 1988, è revocata.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 agosto 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

96A5336

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 30 luglio 1996.

Riconoscimento di titolo professionale estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Kirillos Siopis, nato a Trilofos (Grecia) il 26 giugno 1951, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «ingegnere» — rilasciatogli in data 7 giugno 1988 dalla Repubblica ellenica (albo ingegneri di Grecia, numero matricola 52462) — aifini dell'accesso e esercizio in Italia della corrispondente professione;

Considerato che il richiedente ha conseguito il diploma di laurea in ingegneria elettronica in data 16 luglio 1981 presso l'Università degli studi di Bologna;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 17 maggio 1996;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta appena sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Kirillos Siopis, nato a Trilofos (Grecia) il 26 giugno 1951, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui è in premessa quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo degli ingegneri.

Roma, 30 luglio 1996

Il direttore generale: HINNA DANESI

96A5284

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 luglio 1996.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI POTENZA

Visti i verbali delle revisioni alle società cooperative:

Soc. coop. Sinazoo a r.l., con sede in Potenza;

«Lucana Carni» Soc. coop. a r.l., con sede in Avigliano;

Coop. di servizi collettivi a r.l., con sede in Avigliano;

Valle d'Agri Soc. coop. a r.l., con sede in Marsiconuovo;

Coop. intercomunale Cereal F.A.C.O., con sede in Acerenza;

Coop. di servizi collettivi Fiumarella, con sede in Acerenza;

Santa Loja, con sede in Tito;

Aurora C.B. Soc. coop. agric., con sede in Maschito;

Soc. coop. Agricola Unione a r.l., con sede in Forenza,

effettuate, rispettivamente, in data 24 settembre 1994, 11 novembre 1994, 8 agosto 1994, 11 giugno 1994, 18 marzo 1992, 21 maggio 1994, 25 luglio 1994, 5 novembre 1994 e 17 ottobre 1994, a conclusione delle quali i funzionari incaricati hanno proposto lo scioglimento anticipato di tali sodalizi ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2544, comma primo, prima parte, del codice civile, il quale prevede che le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione possono essere sciolte dall'autorità amministrativa di vigilanza;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi del più volte citato art. 2544 del codice civile, primo comma;

Riconosciuta la propria competenza;

Acquisito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947;

Decreta

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, delle seguenti società cooperative:

1) «Soc. coop. Sinazoo (Servizi integrati agro zootecnici) a r.l.», con sede in Potenza, costituita in data 26 agosto 1988, per rogito notaio dott. prof. Domenico Antonio Zotta, repertorio n. 20359, registro delle società n. 4321 del tribunale di Potenza;

2) «Lucana Carni» Società cooperativa a responsabilità limitata, in abbreviazione «Carni - Coop.», con sede in Avigliano, costituita in data 20 dicembre 1974, per rogito notaio dott. Pierluigi Giuliani, repertorio n. 37409, registro delle società n. 1182 del tribunale di Potenza;

3) «Cooperativa di servizi collettivi - SS. Trinità - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Avigliano, costituita in data 29 aprile 1968, per rogito notaio dott. comm. Domenicantonio Zotta, repertorio n. 56839, registro delle società n. 837 del tribunale di Potenza;

4) «Valle d'Agri» Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Marsiconuovo, costituita in data 16 dicembre 1949, per rogito notaio dott. Palosa Sebastiano di Antonio, repertorio n. 164, registro delle società n. 294 del tribunale di Potenza;

5) «Coop. intercomunale Cereal F.A.C.O. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Acerenza, costituita in data 7 settembre 1987, per rogito notaio dott. Salvatore D'Alesio, repertorio n. 1436, registro delle società n. 3822 del tribunale di Potenza;

6) Cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria di Fiumarella di Acerenza, con sede in Acerenza, costituita in data 11 maggio 1970, per rogito notaio dott. Pierluigi Giuliani, repertorio n. 21273, registro delle società n. 914 del tribunale di Potenza;

7) «Santa Loja», con sede in Tito, costituita in data 18 maggio 1970, per rogito notaio dott. Pierluigi Giuliani, repertorio n. 21365, registro delle società n. 917 del tribunale di Potenza;

8) «Aurora C.B. Socieà cooperativa agricola a r.l.», con sede in Maschito, costituita in data 10 settembre 1979, per rogito notaio dott. Giovanna Fucci, repertorio n. 21658, registro delle società n. 752 del tribunale di Melfi;

9) «Soc. coop. agricola Unione a r.l.», con sede in Forenza, costituita in data 4 dicembre 1976, per rogito notaio dott. prof. Domenico Antonio Zotta, repertorio n. 1507, registro delle società n. 629 del tribunale di Melfi.

Potenza, 22 luglio 1996

Il direttore: GRIPPA

96A5368

DECRETO 26 luglio 1996.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI POTENZA

Vista la richiesta di scioglimento d'ufficio, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, delle società cooperative:

Coop. agricola Nuova Venosa, con sede in Venosa;

Rinascita Soc. cooperativa a r.l., con sede in Ripacandida;

Libertà e lavoro Soc. coop., con sede in Rionero in Vulture;

L'Avvenire dell'Agri, con sede in Tramutola,

presentata dal presidente del consiglio di amministrazione e da alcuni soci;

Visto l'art. 2544, comma primo, prima parte, del codice civile, il quale prevede che le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione possono essere sciolte dall'autorità amministrativa di vigilanza;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi del più volte citato art. 2544 del codice civile, primo comma;

Riconosciuta la propria competenza;

Acquisito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947;

Decreta

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, delle seguenti società cooperative:

1) «Cooperativa agricola Nuova Venosa» società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Venosa, costituita in data 22 aprile 1959, per rogito notaio dott. Consalvo Giuratrabocchetti, repertorio n. 15245, registro società n. 329 del tribunale di Melfi;

2) «Rinascita» Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ripacandida, costituita in data 28 dicembre 1949, per rogito notaio dott. Gaetano D'Alfonso fu Vito, repertorio n. 3032, registro società n. 243 del tribunale di Mlefi;

3) «Libertà e lavoro» Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Rionero in Vulture, costituita in data 25 gennaio 1958, per rogito notaio dott. Angelo Dorsa, repertorio n. 3953-3083, registro delle società n. 322 del tribunale di Melfi;

4) «L'Avvenire dell'Agri», con sede in Tramutola, costituita in data 14 settembre 1975, per rogito notaio dott. Libero De Bellis, repertorio n. 29490, registro delle società n. 1252 del tribunale di Potenza.

Potenza, 26 luglio 1996

Il direttore: GRIPPA

96A5369

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 settembre 1995.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Caltanissetta.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, della nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

1. Il servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Caltanissetta, entreranno in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 7 settembre 1995

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
MANCUSO

96A5121

DECRETO 14 maggio 1996.

Procedura per l'erogazione ai centri autorizzati di assistenza fiscale dei compensi previsti dall'art. 78, comma 22, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che istituisce, tra l'altro, i centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati con facoltà di svolgere, per conto degli utenti, le attività sostitutive dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, che reca il regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti d'imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visto il comma 13-*bis* dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, introdotto dall'art. 10, comma 5-*quater*, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sostituito dall'art. 62, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge del 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, modificato dall'art. 6, comma 1, lettera *f)*, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 553, non convertito e da ultimo reiterato dal decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito dalla legge 27 giugno 1994, n. 413, in base al quale i centri autorizzati di assistenza fiscale possono svolgere per conto dei sostituti d'imposta le attività sostitutive dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi dei lavoratori dipendenti e pensionati, trovando per essi applicazione le disposizioni dei commi da 21 a 24 dello stesso art. 78;

Visto, in particolare, il comma 22 del precitato art. 78 della legge n. 413 del 1991 in base al quale ai centri di assistenza fiscale per lavotori dipendenti e pensionati spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura di L. 20.000 per ciascuna dichiarazione predisposta dai centri medesimi;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1994 con il quale è stato approvato il modello di dichiarazione 730/95 e le relative specifiche tecniche;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 19 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 1995, recante termini e modalità per la consegna all'Amministrazione finanziaria da parte dei centri autorizzati assistenza fiscale dei supporti magnetici relativi alle dichiarazioni dei redditi Mod. 730 e delle buste contenenti il Mod. 730-1;

Visto l'art. 62, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in base al quale i compensi di cui all'art. 78, comma 22, della legge n. 413 del 1991 competono ai CAAF solo nel caso in cui abbiano direttamente effettuato la raccolta delle dichiarazioni degli interessati e compiuto le operazioni di cui al comma 21 del predetto art. 78;

Visto l'art. 62, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ai sensi del quale fino all'entrata in vigore del conto fiscale, istituito dall'art. 78, comma 27, della citata legge n. 413 del 1991, i compensi di cui al comma 22 dello stesso articolo vengono erogati direttamente dall'Amministrazione finanziaria secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 211, in base al quale per il pagamento del compenso previsto dal comma 22 dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'assistenza prestata nell'anno 1995 ai lavoratori dipendenti e pensionati da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale, trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 62 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

Tenuto conto che è necessario determinare le modalità di corrisponsione dei compensi previsti dalle citate disposizioni di legge;

Decreta:

Art. 1.

1. I compensi previsti dal comma 22 dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale nella misura unitaria di L. 20.000 per ciascuna dichiarazione direttamente raccolta e per la quale siano state svolte le operazioni di cui al comma 21 dello stesso articolo, sono corrisposti secondo le disposizioni dei successivi articoli 2 e 3.

2. I compensi, maggiorati della relativa imposta sul valore aggiunto, sono erogati a presentazione di documentata fattura, non possono essere corrisposti anteriormente all'elaborazione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dei supporti magnetici contenenti le dichiarazioni dei redditi degli utenti assistiti.

3. Sulla base dei riscontri effettuati dal Ministero delle finanze sui dati contenuti nelle bolle di consegna dei supporti magnetici di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 luglio 1995 citato in premessa e negli elenchi riassuntivi di cui all'art. 62, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 427 del 1993 è tuttavia consentita l'erogazione in via provvisoria, a favore di ciascun centro di assistenza, di una parte del compenso spettante, pari al 70 per cento del compenso stesso.

Art. 2.

1. I centri autorizzati di assistenza fiscale presentano al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per l'accertamento e la programmazione, entro quindi giorni dalla data di pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale del presente decreto, gli elenchi riassuntivi di cui all'art. 62, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 427 del 1993, redatti secondo il fac-simile, di cui all'allegato *A)*; entro lo stesso termine i centri autorizzati di assistenza fiscale presentano al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione la fattura indicata al comma 2 dell'art. 1.

2. I centri di servizio e gli uffici distrettuali delle imposte dirette che, ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 luglio 1995, citato in premessa, hanno ricevuto da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale i supporti magnetici contenenti le dichiarazioni dei redditi Mod. 730 degli assistiti e le relative buste contenenti il Mod. 730-1 nonché l'elenco contenente il codice fiscale e il cognome e il nome dei soggetti dichiaranti registrati nei supporti stessi, trasmettono d'ufficio al centro informativo del Dipartimento delle entrate, nello stesso termine di cui al comma 1, i dati indicati nelle buste di consegna di cui al citato decreto del 19 luglio 1995.

3. Il centro informativo del Dipartimento delle entrate predispone, nei successivi quindici giorni, un elenco riassuntivo dei dati di cui al precedente comma, redatto secondo il fac-simile di cui all'allegato *A)*, integrato con il numero delle dichiarazioni per le quali va liquidato il compenso provvisorio e lo trasmette alla Direzione centrale per l'accertamento e la programmazione.

Nei casi di discordanza dei dati esposti nelle bolle di consegna, ai fini della determinazione del numero delle dichiarazioni per le quali va liquidato il compenso provvisorio, viene considerato il minore dei dati esposti.

4. La Direzione centrale per l'accertamento e la programmazione, effettuato il riscontro degli elenchi riassuntivi predisposti dal centro informativo del Dipartimento delle entrate con quelli presentati dai centri autorizzati di assistenza fiscale ai sensi del comma 1, invia alla Direzione centrale per la riscossione, una lista riepilogativa contenente, per ogni centro autorizzato di assistenza fiscale, il numero delle dichiarazioni per le quali va corrisposto il compenso da liquidarsi nella misura indicata all'art. 1, comma 3, del presente decreto. Nei casi di discordanza dei dati esposti negli elenchi riassuntivi indicati al comma 1 con quelli di cui al comma 3, ai fini della determinazione del numero delle dichirazioni per le quali va liquidato il compenso provvisorio, viene considerato il minore dei dati esposti.

5. La Direzione centrale per la riscossione emette gli ordinativi diretti di pagamento dell'ammontare da corrispondere nella misura di cui all'art. 1, comma 3, a carico dello stanziamento del capitolo 3479 dello Stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1995 e corrispondente capitolo per gli esercizi finanziari successivi da estinguersi mediante accreditamento in conto corrente bancario le cui coordinate bancarie dovranno essere comunicate dai centri autorizzati di assistenza fiscale alla predetta Direzione centrale per la riscossione.

Art. 3.

1. L'Amministrazione finanziaria elabora i supporti magnetici entro otto mesi dal termine di presentazione dei supporti stessi ovvero, nei casi di supporti non conformi alle specifiche tecniche stabilite con il decreto del Ministro delle finanze del 29 ottobre 1994 citato in premessa, entro otto mesi dalla fornitura dei supporti conformi. Nei casi di discordanza dei dati risultanti dalla elaborazione dei supporti magnetici con quelli contenuti nelle bolle di consegna, con il numero delle buste e con gli elenchi nominativi, i centri di servizio e gli uffici distrettuali delle imposte dirette comunicano al centro di assistenza fiscale interessato gli scostamenti riscontrati, al fine di determinare l'esatto numero delle dichiarazioni per le quali va liquidato il compenso.

2. Al termine della elaborazione, relativa ad ogni singolo centro di assistenza, dei supporti contenenti un numero di dichiarazioni pari all'80 per cento del totale delle dichiarazioni per le quali è stato liquidato il compenso provvisorio nonché al raggiungimento di una percentuale pari al 90 per cento e al termine della elaborazione di tutti i supporti magnetici di ogni singolo centro di assistenza, il centro informativo del Dipartimento delle entrate predispone un'attestazione relativa al numero delle dichiarazioni presenti nei supporti magnetici elaborati per le quali va corrisposto il comenso di cui al comma 22 dell'art. 78 della citata legge n. 413 del 1991.

3. La Direzione per l'accertamento e la programmazione, sulla base delle attestazioni del centro informativo, determina, per ogni singolo centro autorizzato di assistenza fiscale, il numero delle dichiarazioni per le quali va liquidato il compenso di cui all'art. 1, comma 1. Se il compenso determinato al termine delle elaborazioni di cui ai precedenti commi è di importo inferiore al compenso liquidato in via provvisoria, il centro autorizzato di assistenza fiscale è tenuto, dietro richiesta dell'Amministrazione finanziaria, a versare al capitolo 2319 dell'entrata del bilancio statale l'importo riscosso e non dovuto, maggiorato degli interessi dovuti.

4. La Direzione centrale per la riscossione dopo la ricezione delle liste riepilogative per la liquidazione dei compensi di cui al comma 3, predisposte dalla Direzione centrale per l'accertamento e la programmazione, provvede ad effettuare il pagamento dell'importo residuo con le modalità di cui al comma 5 dell'art. 2. Ove, a seguito dell'effettuazione dell'incrocio dei dati relativi alle dichiarazioni Mod. 730 contenuti nei supporti magnetici forniti dai centri autorizzati di assistenza fiscale con quelli risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta che hanno effettuato le conseguenti operazioni di conguaglio e con quelli relativi ai versamenti forniti dai soggetti incaricati della riscossione delle imposte, dovessero risultare dichiarazioni elaborate dai centri autorizzati di assistenza fiscale per le quali non spetta il compenso di cui all'art. 1, il centro autorizzato di assistenza fiscale che ha percepito il relativo compenso è tenuto, dietro richiesta dell'Amministrazione finanziaria, a versare al capitolo 2319 dell'entrata del bilancio statale l'importo riscosso e non dovuto, maggiorato degli interessi dovuti.

Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 1996

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro del tesoro
DINI

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1996
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 349

ALLEGATO *A*

ELENCO RIASSUNTIVO DEI DATI PRESENTI SULLE BOLLE DI CONSEGNA DEI SUPPORTI MAGNETICI CONTENENTI LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI MOD. 730/95

CAAF .... N. di iscrizione all'albo .... Codice fiscale ....

Domicilio fiscale (comune, provincia, indirizzo, c.a.p.) ....

Eventuali uffici periferici (comune, provincia, indirizzo, c.a.p.)	Progressivo fornitura	Numero supporti	N. elenchi nominativi	Numero dichiarazioni	N. pacchi buste	Numero buste	Data di consegna	CAAF convenzionato
								si no
								si no
								si no
								si no
								si no
								si no
								si no
								si no
								si no
								si no
								si no
								si no
Totali								si no

Le dichiarazioni sopraindicate sono state raccolte direttamente dal CAAF e per esse sono state svolte le operazioni di cui al comma 21 dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Il responsabile dell'assistenza fiscale del CAAF

96A5310

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 12 luglio 1996.

Ammissione a finanziamento di un progetto del programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS della regione Lazio.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente un programma — per una spesa complessiva di 2.100 miliardi di lire — di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta all'AIDS e le successive modificazioni ed integrazione con particolare riguardo agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 24 dicembre 1993, n. 492;

Visto il primo comma dell'art. 3 della predetta legge n. 492/1993 che demanda al CIPE l'approvazione del nuovo programma di interventi per la ripartizione delle quote di finanziamento tra le regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, concernente disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del servizio sanitario nazionale, e recante, tra l'altro, modificazioni alla procedura prevista dalla citata legge 5 giugno 1990, n. 135, per l'approvazione dei progetti ricompresi nel programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS;

Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto-legge n. 509/1995 modificato dall'art. 7 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 298, che fissa il termine per la predisposizione e l'approvazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei sopracitati progetti di edilizia per il programma di lotta all'AIDS, nonché il termine per il successivo inoltro al CIPE delle istanze dei relativi finanziamenti;

Vista la propria delibera in data 21 dicembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1994, con la quale sono state approvate le modificazioni al programma di interventi per la lotta all'AIDS già approvato con deliberazioni adottate in data 3 agosto 1990 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 12 settembre 1990 — e 30 luglio 1991;

Visti i decreti del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro della sanità in data 14 dicembre 1990 e 31 luglio 1991 con i quali sono state rese esecutive le citate deliberazioni del 3 agosto 1990 e 30 luglio 1991;

Vista l'istanza di ammissione al finanziamento presentato dalla regione Lazio ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge n. 509/1995, convertito dalla legge n. 34/1996, per il progetto relativo alla costruzione del reparto malattie infettive dell'ospedale Dono Svizzero di Formia (Latina);

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, al nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Delibera:

A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 135, in relazione al programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS, è ammesso a finanziamento il progetto della regione Lazio, azienda sanitaria di Latina, relativo alla costruzione del reparto malattie infettive dell'ospedale Dono Svizzero di Formia (Latina), per un mutuo a carico dello Stato pari a L. 4.867.316.589.

Il nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici procederà agli adempimenti di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 12 luglio 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 2 agosto 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 223

96A5339

DELIBERAZIONE 12 luglio 1996.

Ammissione a finanziamento di progetti del programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS della regione Toscana.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente un programma — per una spesa complessiva di 2.100 miliardi di lire — di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta all'AIDS e le successive modificazioni ed integrazione con particolare riguardo agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 24 dicembre 1993, n. 492;

Visto il primo comma dell'art. 3 della predetta legge n. 492/1993 che demanda al CIPE l'approvazione del nuovo programma di interventi per la ripartizione delle quote di finanziamento tra le regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, concernente disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del servizio sanitario nazionale, e recante, tra l'altro, modificazioni alla procedura prevista dalla citata legge 5 giugno 1990, n. 135, per l'approvazione dei progetti ricompresi nel programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS;

Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto-legge n. 509/1995 modificato dall'art. 7 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 298, che fissa il termine per la predisposi-

zione e l'approvazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei sopracitati progetti di edilizia per il programma di lotta all'AIDS, nonché il termine per il successivo inoltro al CIPE delle istanze dei relativi finanziamenti;

Vista la propria delibera in data 21 dicembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1994, con la quale sono state approvate le modificazioni al programma di interventi per la lotta all'AIDS già approvato con deliberazioni adottate in data 3 agosto 1990 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 12 settembre 1990 — e 30 luglio 1991;

Visti i decreti del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro della sanità in data 14 dicembre 1990 e 31 luglio 1991 con i quali sono state rese esecutive le citate deliberazioni del 3 agosto 1990 e 30 luglio 1991;

Visti i decreti dirigenziali del Ministero della sanità in data 16 novembre 1993 e 18 novembre 1995, con i quali sono state erogate anticipazioni a valere sugli importi dei finanziamenti, per i laboratori e per l'edilizia, previsti dalla sopracitata deliberazione del 21 dicembre 1993;

Viste le istanze di ammissione al finanziamento presentate dalla regione Toscana ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge n. 509/1995, convertito dalla legge n. 34/1996, per i seguenti progetti:

nuova edificazione del reparto malattie infettive dell'ospedale S. Chiara - Cisanello di Pisa;

ristrutturazione del reparto malattie infettive dell'azienda ospedaliera Meyer di Firenze;

realizzazione del nuovo reparto malattie infettive presso il P.O. di Pistoia;

nuova edificazione del reparto malattie infettive del P.O. di Prato;

ristrutturazione del reparto malattie infettive del P.O. di Arezzo;

ristrutturazione del reparto malattie infettive del P.O. di Grosseto;

Considerato che la regione Toscana, nell'attuazione del programma di interventi relativo ai laboratori, ha realizzato economie per L. 2.421.016.566 e che tale disponibilità è stata destinata agli interventi di edilizia;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, al nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Delibera:

A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 135, in relazione al programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS, sono ammessi a finanziamento i seguenti progetti:

Aziende UU SS LL	Progetto	Costo complessivo (lire)	Mutuo a carico dello Stato (*) (lire)
Azienda ospedaliera pisana	Nuova edificazione del reparto malattie infettive dell'ospedale S. Chiara - Cisanello di Pisa	15.633.592.466	11.390.527.465
Azienda ospedalira Meyer	Ristrutturazione del reparto malattie infettive dell'azienda ospedaliera Meyer di Firenze	7.994.483.640	5.824.725.550
Azienda U.S.L. 3	Realizzazione del nuovo reparto malattie infettive presso il P.O. di Pistoia	10.374.915.583	7.559.091.818
Azienda U.S.L. 4	Nuova edificazione del reparto malattie infettive del P.O. di Prato	11.299.025.724	8.232.396.578
Azienda U.S.L. 8	Ristrutturazione del reparto malattie infettive del P.O. di Arezzo	13.576.246.730	9.723.236.320
Azienda U.S.L. 9	Ristrutturazione del reparto malattie infettive del P.O. di Grosseto	10.145.999.598	7.370.447.420

(*) Al netto delle anticipazioni corrisposte dal Ministero della sanità.

Il nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici procederà agli adempimenti di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 12 luglio 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 2 agosto 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 226

96A5338

DELIBERAZIONE 12 luglio 1996.

Ammissione a finanziamento di un progetto del programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS del Policlinico S. Matteo di Pavia.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente un programma — per una spesa complessiva di 2.100 miliardi di lire — di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta all'AIDS e le successive modificazioni ed integrazione con particolare riguardo agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 24 dicembre 1993 n. 492;

Visto il primo comma dell'art. 3 della predetta legge n. 492/1993 che demanda al CIPE l'approvazione del nuovo programma di interventi per la ripartizione delle quote di finanziamento tra le regioni e province autonome;

Visto il decreto legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, concernente posizioni urgenti in materia di strutture e di spese del servizio sanitario nazionale, e recante, tra l'altro, modificazioni alla procedura prevista dalla citata legge 5 giugno 1990 n. 135 per l'approvazione dei progetti ricompresi nel programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS;

Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto-legge n. 509/1995 modificato dall'art. 7 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 298, che fissa il termine per la predisposizione e l'approvazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei sopracitati progetti di edilizia per il programma di lotta all'AIDS, nonché il termine per il successivo inoltro al CIPE delle istanze dei relativi finanziamenti;

Vista la propria delibera in data 21 dicembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1994, con la quale sono state approvate le modificazioni al programma di interventi per la lotta all'AIDS già approvato con deliberazioni adottate in data 3 agosto 1990 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 12 settembre 1990 e 30 luglio 1991;

Visti i decreti del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro della sanità in data 14 dicembre 1990 e 31 luglio 1991 con i quali sono state rese esecutive le citate deliberazioni del 3 agosto 1990 e 30 luglio 1991;

Vista l'istanza di ammissione al finanziamento presentate dall'Istituto di Ricovero e cura a carattere scientifico - Policlinico S. Matteo di Pavia, ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge n. 509/1995, convertito dalla legge n. 34/1996, per il progetto di ampliamento e ristrutturazione dell'attuale clinica di malattie infettive;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, al nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Delibera:

A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 135, in relazione al programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS, è ammesso a finanziamento il progetto dell'Istituto di Ricovero e cura a carattere scientifico - Policlinico S. Matteo di Pavia relativo all'ampliamento ed alla ristrutturazione dell'attuale clinica di malattie infettive, per un mutuo a carico dello Stato pari a L. 33.458.903.278.

Il nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici procederà agli adempimenti di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 12 luglio 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 2 agosto 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 224

96A5340

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 5 agosto 1996.

Autorizzazione alla società Unionvita S.p.a., in Roma, all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami infortuni e malattia.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente del Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE, in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il provvedimento ISVAP n. 1 del 29 dicembre 1994 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciato alla Unionvita S.p.a., con sede in Roma, via Aniene n. 26/A;

Vista l'istanza in data 21 dicembre 1995 con la quale l'Unionvita S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 15 luglio 1996, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attività assicurativa previsti dalla normativa vigente, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla Unionvita S.p.a.;

Dispone:

L'Unionvita S.p.a., con sede in Roma, via Aniene n. 26/A, è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1996

Il presidente: MANGHETTI

96A5318

COMMISSARIATO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 2 agosto 1996.

Approvazione del progetto dei lavori «Mappatura, ricerca perdite ed interventi di primo ripristino delle reti idriche dei comuni dell'area vasta di Cagliari», prima parte, ed affidamento dell'attuazione dell'intervento all'assessorato regionale dei lavori pubblici.

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il Presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Vista l'ordinanza del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 7 del 26 luglio 1995, con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 2 della sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95, è stato nominato subcommissario governativo;

Visto il decreto interministeriale lavori pubblici e ambiente n. 8443/24/2 dell'11 ottobre 1995, con il quale è stata nominata la commissione scientifica di cui all'art. 7 della predetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95, con il compito di coadiuvare il commissario delegato ai fini della pianificazione degli interventi nella fase di emergenza;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95, il commissario governativo è stato delegato a definire, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza stessa nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, intervenuta in data 7 luglio 1995, un programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza;

Atteso che con la predetta ordinanza n. 7/95, art. 2, il sub-commissario governativo, è stato delegato, fra l'altro, ad esercitare i compiti di istruttoria e proposta in ordine alla predisposizione del programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza, comprensivo dell'individuazione delle opere da eseguire e degli enti attuatori;

Atteso che il commissario governativo, su proposta del sub-commissario, con nota n. 67 del 6 settembre 1995 ha trasmesso, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95, il programma di interventi ai competenti organi ministeriali, ai fini della preventiva presa d'atto, ed al C.I.P.E., per la prevista informativa;

Vista la propria ordinanza n. 25, in data 30 dicembre 1995, con la quale, su proposta del sub-commissario governativo, è stato reso esecutivo un primo stralcio operativo 1995 del programma predetto;

Atteso che tra le opere previste dal predetto primo stralcio operativo sono ricompresi anche i lavori «Mappatura, ricerca perdite ed interventi di primo ripristino delle reti idriche dei comuni dell'area vasta di Cagliari»;

Atteso che l'assessorato regionale dei lavori pubblici, in prosieguo denominato «Assessorato» è stato individuato, sin dalla data di predisposizione del programma generale di interventi, quale struttura a disposizione del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna e che, conseguentemente, la progettazione dell'intervento di che trattasi e le procedure di gara finalizzate alla scelta dell'impresa realizzatrice sono state affidate a personale

individuato dall'«Assessorato» medesimo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, 1°, 2° e 3° comma dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995;

Atteso che il primo stralcio operativo del programma commissariale sopra citato ha confermato l'«Assessorato» quale soggetto attuatore dell'intervento in parola;

Atteso che tale intervento, per l'importo di L. 14.000.000.000 e finanziato con i fondi messi a disposizione del commissario con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 6, comma 2, lettera *A)* su contabilità speciale di tesoreria intestata a «Presidente giunta Regionale della Sardegna - Emergenza idrica»;

Atteso che il predetto importo è disponibile sulla citata contabilità speciale aperta con il n. 1690/3, presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari - Banca d'Italia;

Atteso che con nota n. 656888, in data 8 febbraio 1996, il Ministero del tesoro ha autorizzato l'amministrazione centrale della Banca d'Italia all'apertura, presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari, della seguente contabilità speciale da alimentare con girofondi dalla contabilità speciale n. 1690/3 sopra menzionata: «Assessore regionale dei lavori pubblici, per mappatura, ricerca perdita area vasta di Cagliari»;

Atteso che tale contabilità speciale è stata attivata con il n. 1703/2;

Atteso che su tale contabilità verranno riversate, a valere sulla contabilità speciale n. 1690/3, alle condizioni indicate dalla presente ordinanza, le somme necessarie all'attuazione dell'intervento sopra indicato;

Atteso che titolare di detta contabilità e, ai fini dell'attuazione della presente ordinanza, l'assessore protempore dell'«Assessorato»;

Atteso che è stato presentato al Comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, per l'acquisizione del parere di rito ai sensi dell'art. 5, 4° comma dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, il progetto dell'intervento «Mappatura, ricerca perdite ed interventi di primo ripristino delle reti idriche dei comuni dell'area vasta di Cagliari»;

Atteso che sullo stesso progetto si e espresso favorevolmente il Comitato tecnico amministrativo regionale con il voto n. 240, reso nell'adunanza del 20 giugno 1996;

Vista la nota n. 10250. in data 10 luglio 1996, con cui l'assessorato regionale dei lavori pubblici, ha trasmesso all'Ufficio del commissario governativo una copia del progetto dell'intervento di che trattasi, unitamente al citato voto favorevole del Comitato tecnico amministrativo regionale n. 240;

Atteso che l'articolazione progettuale risulta distinta in due parti, di cui la prima immediatamente appaltabile, mentre la seconda potrà essere progettata solo al termine dell'esecuzione dei lavori di cui alla precedente;

Atteso che il quadro economico sul quale il CTAR si è espresso comprende, fra le somme a disposizione dell'amministrazione, la parte finanziaria relativa alla progettazione ed attuazione dei lavori della seconda parte;

Atteso che, gli elaborati progettuali inerenti la seconda parte sopraindicata potranno essere redatti solo al termine e sulla base delle risultanze della prima;

Ritenuto di dover approvare il progetto relativo alla prima parte dell'intervento, ridefinendo il quadro economico per la parte immediatamente appaltabile, per un importo di L. 5.000.000.000;

Atteso pertanto, che all'approvazione del progetto in parola provvede il commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, trattandosi di opera finanziata con i fondi messi a disposizione del commissario con la più volte citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95 all'art. 6 lettera *A)*;

Atteso pertanto, che su proposta del sub-commissario governativo deve provvedersi all'approvazione del progetto dell'intervento sopra citato e, nel contempo, all'affidamento della realizzazione all'«Assessorato» previsto dal programma quale attuatore dell'intervento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995;

Ordina:

Art. 1.

Approvazione del progetto e procedure ablative

1. Sulla base del parere del Comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale n. 24/87 citato in premessa e delle considerazioni nella medesima premessa svolte, e su proposta del sub-commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, assessore regionale dei lavori pubblici, prof. Paolo Fadda, è approvato:

il progetto dei lavori di «Mappatura, ricerca perdite ed interventi di primo ripristino delle reti idriche dei comuni dell'area vasta di Cagliari» — Prima parte — per un importo pari a L. 5.000.000.000 così ripartito:

A) Lavori in appalto		L. 3.655.666.200
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne:		
spese generali	L. 389.328.450	
IVA 10% e 19%	L. 626.268.485	
imprevisti	L. 328.736.865	
	Sommano	L. 1.344.333.800
	Totale . . .	L. 5.000.000.000

Art. 2.

Affidamento all'Ente attuatore e finanziamento

1. L'«Assessorato» è incaricato, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 5, comma primo,

secondo periodo, di attuare l'intervento «Mappatura, ricerca perdite ed interventi di primo ripristino delle reti idriche dei comuni dell'area vasta di Cagliari» - Prima parte - secondo il progetto approvato con la presente ordinanza, provvedendo all'espletamento delle procedure di appalto dell'intervento.

2. Ai sensi dell'art. 2, primo comma, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, l'assessore pro tempore dell'«Assessorato», prof. Paolo Fadda, è nominato sub-commissario governativo delegato all'attuazione dell'intervento sopra citato, con le modalità indicate nella presente ordinanza, nonché, per l'effetto, titolare della contabilità speciale di tesoreria, presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato in Cagliari, n. 1703/2.

3. Per l'esecuzione dell'intervento predetto è a disposizione, nella contabilità speciale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, attivata presso la tesoreria provinciale dello Stato in Cagliari, con il n. 1690/3, ed intestata a «Presidente della giunta regionale della Sardegna - Emergenza idrica», l'importo globale di L. 14.000.000.000.

4. Sul predetto importo globale la somma di L. 5.000.000.000, relativa alla prima parte dell'intervento in argomento, verrà impegnata sul bilancio della contabilità speciale n. 1690/3, in dipendenza della presente ordinanza, con successivo atto di determinazione commissariale.

5. L'importo verrà corrisposto, con le modalità di seguito indicate, per la realizzazione dell'intervento nella configurazione risultante dagli elaborati progettuali approvati, e per il sostenimento di ogni onere finanziario, conseguente o connesso alla realizzazione dell'intervento stesso nonché agli adempimenti previsti dal presente atto, ivi compresi gli oneri conseguenti al pagamento delle indennità da corrispondere al personale incaricato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, 1°, 2° e 3° comma dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995 e all'art. 5, 4° e 5° comma dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996.

6. L'articolazione dell'importo relativo alla prima parte dell'intervento, nelle voci per lavori a base d'asta, per eventuali forniture e somministrazioni, imprevisti, spese generali ed I.V.A., per un totale di L. 5.000.000.000 è definita nel seguente modo:

A) Lavori in appalto		L. 3.655.666.200
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne:		
spese generali	L. 389.328.450	
IVA 10% e 19%	L. 626.268.485	
imprevisti	L. 328.736.865	
	Sommano	L. 1.344.333.800
	Totale . . .	L. 5.000.000.000

7. Le prestazioni svolte dall'«Assessorato» in esecuzione del presente affidamento, comprese la progettazione delle opere, la direzione lavori, la contabilizzazione, gli oneri per l'attività dell'ingegnere capo, i collaudi, tutte le indennità commissariali e le spese generali in genere, saranno compensate con il riconoscimento di una percentuale forfetaria da calcolare sull'importo dei lavori, delle somministrazioni, secondo i parametri fissati dal decreto del presidente della giunta regionale 19 settembre 1986, n. 97 in attuazione alla legge regionale n. 44/1986, art. 24, al lordo delle eventuali somme da erogare per I.V.A., nella misura dovuta per legge.

8. Qualora a seguito dell'espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dell'appalto, vengano realizzate economie sull'importo previsto a base d'asta, le stesse sono automaticamente decurtate dalla voce del relativo quadro economico sopra indicato e, proporzionalmente dalla voce I.V.A.

9. Tali economie saranno oggetto di riprogrammazione da parte del commissario governativo.

10. Qualora alla chiusura dell'affidamento, dovesse risultare dalla certificazione finale delle spese una somma inferiore a quella oggetto del presente affidamento, quale definitivizzatasi anche in misura inferiore, a seguito della variazione automatica del quadro economico di cui ai precedenti due commi, l'ammontare differenziale costituirà elemento di detrazione nella determinazione della chiusura dei conti con il commissario.

11. Resta a carico dell'«Assessorato» ogni e qualsiasi onere economico e/o richiesta risarcitoria che possa essere vittoriosamente avanzata all'«Assessorato» stesso a qualunque titolo connesso alla realizzazione dell'intervento oggetto di affidamento e per la quale non sia riconoscibile il legittimo contributo finanziario dell'affidante e secondo suo insindacabile giudizio, comunque nei limiti delle somme disponibili al momento della certificazione finale delle spese.

12. Resta ugualmente a carico dell'«Assessorato» ogni maggiore onere comunque determinato dalle varianti di cui all'art. 25, 1° comma, lettera *d)* della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

13. Si conviene espressamente che ogni eventuale eccedenza di spesa rispetto al quadro economico, di cui al presente affidamento o come variato ai sensi del precedente settimo comma, per qualsiasi motivo determinata resterà a carico dell'«Assessorato» che vi farà fronte con mezzi finanziari reperiti a sua cura ed onere.

14. Sull'importo globale di L. 14.000.000.000, la somma di L. 5.000.000.000 relativa alla realizzazione della prima parte dell'intervento denominato «Mappatura, ricerca perdite ed interventi di primo ripristino delle reti idriche dei comuni dell'area vasta di Cagliari» verrà messo a disposizione dell'«Assessorato» sulla contabilità

speciale di tesoreria, presso la Sezione provinciale di tesoreria dello Stato di Cagliari n. 1703/2, con giroconti dalla contabilità speciale 1690/3, nel seguente modo:

L. 1.250.000.000 con atto di determinazione commissariale immediatamente successivo all'emanazione della presente ordinanza;

L. 1.500.000.000 per spese sostenute nella misura di L. 1.000.000.000;

L. 1.500.000.000 per spese sostenute nella misura di L. 2.500.000.000;

L. 750.000.000 per spese sostenute nella misura di L. 4.500.000.000.

15. Gli importi delle spese sostenute sono certificate da apposite dichiarazioni sottoscritte dall'assessore pro-tempore dei lavori pubblici, corredate da idonea documentazione.

16. Le somme a disposizione dell'«Assessorato» sulla predetta contabilità speciale, per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza, sono utilizzate con atti a firma del titolare della contabilità stessa, l'assessore pro-tempore dei lavori pubblici, in conformità alle prescrizioni della presente ordinanza e con le modalità vigenti in materia di contabilità generale dello Stato.

17. L'«Assessorato», con atti a firma del suo assessore pro-tempore, nella sua qualità di sub-commissario delegato per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, e, per l'effetto, titolare della contabilità speciale n. 1703/2, presenterà direttamente alla Ragioneria regionale dello Stato in Cagliari, sotto la propria responsabilità, la rendicontazione semestrale della spesa con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità generale dello Stato, dandone contemporaneamente comunicazione al commissario.

Art. 3.

Prescrizioni attuative dell'affidamento

1. L'«Assessorato» realizzerà l'intervento alle condizioni indicate nei seguenti commi.

2. Tutti gli atti posti in essere dall'«Assessorato» per l'esecuzione del presente affidamento, saranno soggetti al controllo degli organismi che per legge o per statuto sono preposti al controllo sugli atti dell'«Assessorato» stesso.

3. Prima di procedere alla pubblicazione del bando per l'appalto dei lavori, l'«Assessorato» dovrà assicurarsi che non sussistano impedimenti di sorta alla loro esecuzione come risultante dagli elaborati del progetto approvato con la presente ordinanza.

4. In particolare, fermo restando che per gli stessi si applica la disposizione di cui all'art. 5, comma 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, l'«Assessorato» dovrà assicurarsi che siano acquisiti tutti i pareri, nulla-osta e autorizzazioni comunque necessari e preliminari all'appalto e all'esecuzione dei lavori.

5. Prima di procedere alla pubblicazione del bando di gara, l'«Assessorato» dovrà, inoltre, ottemperare agli adempimenti prescritti dall'art. 5 del regolamento 25 maggio 1985, n. 350, acquisendo agli atti il relativo «certificato di verificazione del progetto».

6. L'«Assessorato» salve le deroghe autorizzate con ordinanze commissariali dovrà, altresì, appaltare i lavori a base d'asta con i procedimenti e le modalità previsti dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici, con espressa esclusione delle offerte in aumento.

7. L'«Assessorato» è tenuto a presentare nei termini indicati dal commissario, le schede di monitoraggio sull'attuazione delle opere.

8. L'ingegnere capo ed il direttore dei lavori sono nominati direttamente dall'«Assessorato», nella sola ipotesi in cui le relative funzioni vengano espletate da funzionari dell'«Assessorato» medesimo.

9. In caso diverso, l'ingegnere capo ed il direttore dei lavori sono nominati su designazione del sub-commissario.

10. In relazione alle finalità emergenziali dell'intervento, è fatto obbligo all'«Assessorato» di avviare con immediatezza le procedure di gara.

11. Saranno preventivamente approvate con ordinanza del commissario, previo parere del Comitato tecnico amministrativo regionale, le eventuali varianti in corso d'opera non in contrasto con norme di legge.

12. Il commissario si riserva il diritto di esercitare in ogni tempo, con le modalità che riterrà più opportune, verifiche, accertamenti e controlli sull'avanzamento e sulla qualità esecutiva e di adempimento dell'oggetto dell'affidamento, fermo restando che titolare esclusivo di tutti i rapporti, competenze e decisioni, comunque connesse alla realizzazione dell'opera secondo i progetti approvati dal commissario, è l'«Assessorato», il quale, pertanto, è da considerare unico responsabile sotto il profilo civile, amministrativo, contabile e penale rispetto all'espletamento degli atti e procedure tutte da esso posti in essere per la realizzazione delle opere medesime.

13. Resta inteso pertanto che il commissario rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'intervento (lavori, servizi, forniture, danni etc.) e che le verifiche, gli accertamenti ed i controlli di cui al presente articolo, che potranno essere effettuati, riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con l'«Assessorato» e che sono regolati dal presente atto di affidamento.

Art. 4.

Collaudo dei lavori

1. Il collaudo tecnico ed amministrativo dell'intervento e di quant'altro occorra, oggetto del presente affidamento, verrà effettuato, ai sensi delle vigenti disposizioni, dal collaudatore unico e/o dalla commissione di collaudatori, nominati dall'«Assessorato» su designazione del sub-commissario, l'Assessore regionale dei lavori pubblici, prof. Paolo Fadda.

2. Tutte le spese e gli oneri inerenti al collaudo dell'intervento ivi compresi quelli afferenti l'eventuale collaudo statico, sono a carico dell'«Assessorato».

3. La designazione del collaudatore e/o della commissione di collaudatori, verrà effettuata e comunicata con immediatezza dal sub-commissario all'«Assessorato» che provvederà agli adempimenti conseguenti.

4. All'occorrenza, il collaudatore e/o la commissione di collaudatori sottoporranno le opere e quant'altro occorra, a visite ed accertamenti anche in corso d'opera.

5. Le opere saranno comunque sottoposte a collaudo e certificazione definitiva entro i termini contrattuali, a partire dalla data di ultimazione dei lavori, e l'«Assessorato» è tenuto a comunicare tempestivamente ai commissario l'inizio delle operazioni.

6. Intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, l'«Assessorato» ne darà comunicazione al commissario, certificando sotto la sua esclusiva responsabilità che l'oggetto dell'affidamento è ultimato e collaudato in ogni sua parte e trasmettendo la documentazione relativa al collaudo stesso accompagnata dall'atto di approvazione.

Art. 5.

Rapporti

1. Per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, l'«Assessorato» agirà in nome e per conto proprio, atteso che, in virtu della presente ordinanza medesima, spetta ad esso ogni potere in relazione a tutta l'attività da compiere per la realizzazione delle opere.

2. L'«Assessorato» è pertanto responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, e non potrà quindi pretendere di rivalersi nei confronti del commissario.

3. Il presente atto di affidamento ha efficacia sino all'adozione dell'atto commissariale di chiusura del rapporto di affidamento di cui al successivo comma 10 del presente articolo, salvo revoca per i motivi di cui al successivo comma.

4. Al commissario è riservato il potere di revocare l'affidamento nel caso in cui l'«Assessorato» incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni della presente ordinanza quanto a norme di legge o regolamenti, a disposizione amministrative ed alle regole di buona amministrazione.

5. Lo stesso potere di revoca, il commissario eserciterà ove l'«Assessorato», per imperizia o altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dell'intervento in relazione alle esigenze di superamento dello stato emergenziale in atto.

6. Nel caso di revoca si farà luogo, in contraddittorio, all'accertamento dei lavori e delle forniture e delle altre attività eseguite e utilizzabili e resteranno attribuite all'«Assessorato» le somme legittimamente erogate, o al cui pagamento l'«Assessorato» medesimo sia legittimamente tenuto, con riguardo ai lavori e forniture stesse, alle restanti attività e in misura proporzionale alle spese generali, salvo il risarcimento danni di cui al comma che segue.

7. Il commissario si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni che dovessero derivargli da quegli stessi comportamenti dell'«Assessorato» che determinassero la revoca dell'atto di affidamento.

8. Il commissario, in caso di revoca dell'affidamento, a tutela dell'interesse generale si riserva, infine, la facoltà di sostituire, nei contratti conclusi per la realizzazione dell'oggetto dell'affidamento all'«Assessorato» altro assessorato o amministrazione.

9. In conseguenza l'«Assessorato» si impegna ad inserire nei contratti che andrà a stipulare con i terzi esplicita clausola che consenta l'eventuale subentro di altro «Assessorato» o «Amministrazione» nei contratti stessi.

10. Ricevuti gli atti dei collaudi finali e la conseguente dichiarazione dell'«Assessorato» di compiuto espletamento dell'oggetto dell'affidamento, nonché i provvedimenti degli organi di controllo preposti e concluse le procedure espropriative, il commissario, provvederà alla omologazione degli atti di contabilità finale e collaudo delle opere ed alla chiusura del rapporto di affidamento.

Art. 6.

Controversie

1. Le eventuali controversie che insorgessero tra il commissario e l'«Assessorato», dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa.

2. A tal uopo l'«Assessorato», qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda al commissario, il quale provvederà su di essa nel termine di novanta giorni dalla notifica ricevuta.

3. L'«Assessorato» non potrà, di conseguenza, adire l'autorità giudiziaria prima che il commissario abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi.

Art. 7.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto di affidamento, si richiamano tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del Codice civile in quanto applicabili.

Cagliari, 2 agosto 1996

Il commissario governativo
PALOMBA

Il sub-commissario governativo proponente
FADDA

96A5319

ORDINANZA 2 agosto 1996.

Autorizzazione alla applicazione delle disposizioni normative in materia di appalti pubblici per servizi, forniture e lavori, con riferimento all'appalto della prima parte dell'intervento «Mappatura, ricerca perdite ed opere di primo intervento delle reti idriche dei comuni dell'area vasta di Cagliari».

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996;

Vista l'ordinanza del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 7 del 26 luglio 1995, con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 2 della sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95, è stato nominato sub-commissario governativo;

Vista la nota inoltrata dall'assessorato regionale dei lavori pubblici prot. n. 10411 del 16 giugno 1996 con la quale viene formulata, relativamente all'appalto dell'intervento «Mappatura, ricerca perdite ed opere di primo intervento delle reti idriche dei comuni della area vasta di Cagliari» la seguente richiesta:

autorizzazione a derogare al disposto di cui all'art. 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, affinché gli interventi del progetto di cui sopra possano essere identificati in un appalto misto, servizi, forniture e lavori e possano essere applicate, con riferimento a ciascuna di dette categorie di lavori ed in ordine ai requisiti tecnici per concorrere, le disposizioni normative in materia di appalti pubblici per servizi (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157), in materia di pubbliche forniture (decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358) e in materia di lavori pubblici (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55).

Ciò in relazione all'esigenza dell'amministrazione di affidare l'appalto a imprese qualificate che garantiscano anche una regolare fornitura e assicurino una buona esecuzione dei lavori indicati nel progetto, posto che l'applicazione esclusiva del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, conseguente alla prevalenza dei servizi rispetto alle forniture ed ai lavori, non darebbe alla medesima amministrazione garanzia adeguata di buona esecuzione dell'intervento;

Atteso che i lavori sopraindicati sono ricompresi nel «Programma di opere ed interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna - Primo stralcio operativo», reso esecutivo dal commissario governativo con ordinanza 30 dicembre 1995, n. 25;

Ritenuto, al fine di consentire all'amministrazione l'appalto a soggetti qualificati ad eseguire l'intervento, mediante richiesta dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione agli appalti di servizi, forniture e lavori, di dover accogliere la richiesta in parola;

Ordina con decorrenza immediata:

L'assessorato regionale dei lavori pubblici è autorizzato ad applicare, con riferimento all'appalto della prima parte dell'intervento «Mappatura, ricerca perdite ed opere di primo intervento delle reti idriche dei comuni della area vasta di Cagliari», in deroga al disposto di cui all'art. 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, in relazione a ciascuna delle categorie di lavori previsti nel progetto ed in ordine ai requisiti tecnici per concorrere, le disposizioni normative in materia di appalti pubblici per servizi, forniture e lavori.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione Sardegna.

Cagliari, 2 agosto 1996

Il commissario governativo
PALOMBA

Il sub-commissario governativo proponente
FADDA

96A5320

ORDINANZA 5 agosto 1996.

Modificazioni all'ordinanza commissariale 19 giugno 1996, n. 45, in materia di requisiti del personale dipendente dalle imprese appaltatrici delle opere commissariali e di quelle dichiarate connesse.

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996;

Vista l'ordinanza del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 7 del 26 luglio 1995, con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 2 della sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95, è stato nominato sub-commissario governativo con funzioni delegate e con funzioni di proposta;

Vista l'ordinanza del commissario governativo n. 45 del 19 giugno 1996;

Atteso che con la suddetta ordinanza del commissario governativo n. 45 del 20 giugno 1996, sono stati ridefiniti, al fine di consentire, negli appalti inerenti alle opere commissariali ed alle opere dichiarate connesse, la più ampia concorrenza fra le imprese, i requisiti di qualificazione per l'accesso alle gare di importo superiore alla soglia comunitaria di 5 milioni di ECU, fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55;

Atteso che ai sensi del comma 5 dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, il requisito concernente l'organico e i tecnici, ai sensi del comma 5 dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, con riferimento agli ultimi tre anni, deve essere comprovato con la dimostrazione di aver sostenuto un costo per il personale dipendente negli ultimi tre esercizi non inferiore ad un valore pari al 10% della cifra d'affari in lavori derivante da attività diretta ed indiretta negli ultimi tre esercizi;

Atteso che la cifra d'affari in lavori derivante da attività diretta ed indiretta, rispetto alla quale, ai sensi del comma 5 dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, deve essere comprovato il costo del personale, è quella prevista dal medesimo art. 6 del provvedimento in parola;

Atteso che in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 55/1991 entrambi i requisiti, costo del personale e cifra d'affari in lavori, devono essere dimostrati con riferimenti agli ultimi tre esercizi;

Atteso che ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza n. 45 del 20 giugno 1996 la cifra d'affari in lavori derivante da attività diretta ed indiretta deve essere richiesta con riferimento agli ultimi cinque esercizi, in deroga al disposto di cui all'art. 6, primo comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 55/1991, che prevede venga richiesta con riferimento agli ultimi tre esercizi;

Atteso pertanto si rende necessario adeguare il periodo con riferimento al quale deve essere dimostrato il requisito concernente il costo del personale dipendente al periodo previsto nell'ordinanza n. 45 del 19 giugno 1996 per la cifra d'affari in lavori, al fine di mantenere, nella dimostrazione dei requisiti suddetti, la medesima uniformità temporale prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 55/1991;

Vista la conforme proposta del sub-commissario governativo;

Ordina:

All'ordinanza commissariale n. 45 del 19 giugno 1996, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 6. Il requisito concernente l'organico e i tecnici, di cui all'art. 6, quinto comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 55/1991, con riferimento agli ultimi cinque anni, va documentato mediante la dimostrazione di aver sostenuto un costo per il personale dipendente negli ultimi cinque esercizi, non inferiore ad un valore pari allo 0,10 della cifra d'affari in lavori derivante da attività diretta ed indiretta dell'impresa, negli ultimi cinque esercizi.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione, parte II.

Cagliari, 5 agosto 1996

Il commissario governativo
PALOMBA

Il sub-commissario governativo proponente
FADDA

96A5321

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341 *(in Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1996), **coordinato con la legge di conversione 8 agosto 1996, n. 427** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico di ufficiali delle Forze armate e di polizia».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 giugno 1995, n. 268, 1° settembre 1995, n. 368, 30 ottobre 1995, n. 453, 29 dicembre 1995, n. 564, 28 febbraio 1996, n. 92, e 29 aprile 1996, n. 229». I DD.LL. n. 268/1995, n. 368/1995, n. 453/1995, n. 564/1995, n. 92/1996 e n. 229/1996, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 205 del 2 settembre 1995, n. 256 del 2 novembre 1995, n. 1 del 2 gennaio 1996, n. 50, del 29 febbraio 1996, n. 100 del 30 aprile 1996 e n. 152 del 1° luglio 1996.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 settembre 1996 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 01.

1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, come modificate dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 443, sono ulteriormente prorogate sino al 31 dicembre 1996.

2. Le disposizioni previste per l'avanzamento al grado superiore dal quarto comma dell'articolo 6 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e successive modificazioni e integrazioni, a decorrere dal 31 dicembre 1995 sono estese ai tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare.

Art. 02.

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — 1. Le aliquote di valutazione vengono fissate in:

a) cinque unità annue per generale di brigata, fino al 1999;

b) tredici unità annue per colonnello del ruolo normale, fino al 1999;

c) trenta unità annue per tenente colonnello del ruolo normale per l'anno 1996 e fino al 2005;

d) ottantacinque unità per capitano del ruolo normale, nell'anno 1995, ed ottantatre unità annue per capitano del ruolo normale dal 1996 al 2000.

2. Le promozioni dal grado di capitano a quello di maggiore del ruolo normale vengono fissate in:

a) settantacinque unità per l'anno 1995;

b) settantatre unità annue dal 1996 al 2000;

c) ottantacinque per cento dei capitani inclusi nell'aliquota di valutazione dell'anno di riferimento, dal 2001 al 2005.

3. Sino al 1997 incluso, i maggiori in servizio permanente effettivo dei carabinieri con anzianità di grado pari o superiore a quattro anni sono valutati e, se idonei, promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno successivo al compimento della predetta anzianità. Dal 1998 la promozione dei maggiori a tenente colonnello avviene con le stesse modalità, ma l'anzianità richiesta è di cinque anni».

2. Le tabelle 1 e 3 allegate al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, sono, rispettivamente, sostituite dalle tabelle 1 e 3 allegate al presente decreto.

3. Qualora il numero delle domande presentate ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, in alcuni gradi sia risultato inferiore al numero dei posti previsti, le vacanze determinatesi sono devolute in aumento agli altri gradi, nel limite dei posti complessivamente previsti per ciascuna specialità.

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° giugno 1995 ai tenenti colonnelli e gradi equivalenti delle Forze armate è attribuito, in sostituzione del trattamento stipendiale del livello VIII-*bis* di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231, il trattamento stipendiale corrispondente al IX livello retributivo nella misura annua lorda di L. 18.071.000. Tale beneficio non è cumulabile con quello di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *a)*, della citata legge n. 231 del 1990.

Art. 2.

1. In attesa del riordino degli inquadramenti retributivi del personale direttivo delle Forze armate e delle Forze di polizia, in conseguenza degli inquadramenti stipendiali operati nei riguardi del personale non direttivo e non dirigente delle stesse amministrazioni dai decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 196, n. 197, n. 198, n. 199, n. 200 e n. 201, ai vice commissari, ai commissari ed ai commissari capo della Polizia di Stato ed al personale delle Forze di polizia di qualifica corrispondente, nonché agli ufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare di grado corrispondente ed al personale rispettivamente equiparato, è attribuita una autonoma maggiorazione stipendiale, comprensiva degli scatti gerarchici attribuiti, nei seguenti importi mensili lordi:

a) a decorrere dal 1° settembre 1995 ai vice commissari ed ai tenenti lire 80.000, ai commissari ed ai capitani lire 140.000, ai commissari capo ed ai maggiori lire 30.000;

b) a decorrere dal 1° dicembre 1995 ai vice commissari ed ai tenenti lire 90.000, ai commissari ed ai capitani lire 150.000, ai commissari capo ed ai maggiori lire 32.000.

2. In attesa della riformulazione delle indennità di impiego operativo di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, in analogia a quanto operato per il personale non dirigente delle Forze armate dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, agli ufficiali nel grado di colonnello e generale, e gradi equivalenti, delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, è corrisposto, dal 1° dicembre 1995, in aggiunta alle indennità operative di cui alla predetta legge, un assegno provvisorio nei seguenti importi mensili lordi:

a) generale di c.a. e di div., lire 190.000;

b) generale di brigata, lire 170.000;

c) colonnello con 25 o più anni di servizio, lire 150.000;

d) colonnello, lire 130.000.

3. L'autonoma maggiorazione e l'assegno di cui ai commi 1 e 2 saranno corrisposti sino al 31 dicembre 1996, compresa la tredicesima mensilità. L'autonoma maggiorazione di cui al comma 1 ha effetto sul trattamento di quiescenza, sull'assegno alimentare di cui all'articolo 82 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o

da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto. L'assegno provvisorio di cui al comma 2 è valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare.

Art. 3.

1. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, concernenti: trattamento economico di trasferimento, orario di lavoro e di servizio, festività, congedi o licenze ordinari e straordinari, aspettative, permessi brevi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro, copertura assicurativa, diritto allo studio, elevazione e aggiornamento culturale, formazione e aggiornamento, gruppi sportivi, diritti sindacali, tutela legale, si applicano a tutto il personale nei ruoli delle Forze di polizia rispettivamente interessate.

2. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, concernenti: trattamento economico di trasferimento, orario di lavoro, festività, licenze ordinarie e straordinarie, aspettativa, permessi brevi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro, copertura assicurativa, diritto allo studio, elevazione e aggiornamento culturale, gruppi sportivi, tutela legale, si applicano al personale militare nel grado di colonnello e generale e gradi corrispondenti dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica.

3. Ai dirigenti civili e militari di cui ai commi 1 e 2, rispettivamente interessati, si applicano inoltre, qualora più favorevoli, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica ivi richiamati concernenti il trattamento di missione.

Art. 4.

1. L'indennità pensionabile spettante ai dirigenti civili e militari delle Forze di polizia ed al personale equiparato è incrementata, con le stesse modalità e decorrenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, delle somme sottoindicate:

a) di lire 37.400 mensili lorde con la contestuale soppressione del supplemento giornaliero dell'indennità di istituto previsto dall'articolo 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) degli importi mensili lordi così determinati:

Primo dirigente e colonnello	L. 242.000
Primo dirigente e colonnello (+2)	» 256.000
Dirigente superiore e generale di brigata	» 314.000
Dirigente generale e generale di divisione	» 356.000
Prefetto di 1ª classe e generale di corpo d'armata	» 419.000

2. Ai colonnelli ed ai generali e gradi corrispondenti delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, è attribuito, con le stesse modalità e decorrenze previste per gli altri ufficiali delle Forze armate dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, un assegno pensionabile mensile lordo di importo pari a quello di cui al comma 1, lettera *b)*. Il predetto assegno pensionabile è corrisposto anche sulla tredicesima mensilità ed è valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare.

3. Le disposizioni di cui al precedente comma 2 si applicano anche al personale di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, nei riguardi del personale cui è attribuito lo stipendio spettante al colonnello od al generale di brigata.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano al personale delle capitanerie di porto nel grado di capitano di vascello, contrammiraglio ed ammiraglio, ed al personale in servizio presso gli stabilimenti militari di pena, nel grado di colonnello o generale, di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.

5. Per l'attribuzione dell'assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231, dal computo degli anni di servizio vanno esclusi, limitatamente al triennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità, gli anni in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a «nella media».

Art. 4-bis.

1. Le disposizioni sullo stato e l'avanzamento, ivi comprese quelle che consentono la facoltà di partecipare ai concorsi per l'accesso al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, per i volontari di truppa in ferma breve, si applicano ai militari in ferma di leva prolungata da arruolare a partire dal 1° settembre 1995, ai sensi degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

2. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai volontari che abbiano prestato servizio senza demerito, per almeno tre anni, nelle Forze armate è consentito l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare, della Polizia di Stato, del Corpo militare della Croce rossa italiana, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo dei vigili del fuoco, nonché del Corpo di polizia penitenziaria secondo le percentuali di cui all'articolo 3, comma 65, della citata legge n. 537 del 1993, sempreché in possesso dei requisiti richiesti ed accertati dalle singole Forze di polizia e Corpi interessati, secondo le rispettive procedure

di assunzione. Per il Corpo di polizia penitenziaria, oltre a quanto previsto da norme speciali, si applica la percentuale del 50 per cento.

3. La lettera b) *del comma 1 dell'articolo 23 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è abrogata con decorrenza dal 1° settembre 1995.*

Art. 5.

1. L'onere derivante dal presente decreto è valutato in lire 10.545 milioni per l'anno 1995, in lire 54.099 milioni per l'anno 1996 ed in lire 21.730 milioni a decorrere dall'anno 1997. Al predetto onere, per l'anno 1995, si provvede, a carico dei capitoli degli stati di previsione dei seguenti Ministéri per l'anno 1995:

Ministero delle finanze:

Cap. 3001 per lire 495,4 milioni;
Cap. 3014 per lire 162,4 milioni;
Cap. 3015 per lire 124,1 milioni.

Ministero di grazia e giustizia:

Cap. 1995 per lire 48,282 milioni;
Cap. 1996 per lire 17,507 milioni;
Cap. 1997 per lire 12,095 milioni;
Cap. 1998 per lire 9,095 milioni;
Cap. 1999 per lire 3,291 milioni;
Cap. 2000 per lire 2,330 milioni.

Ministero dell'interno:

Cap. 1013 per lire 191,0 milioni;
Cap. 1014 per lire 94,0 milioni;
Cap. 1015 per lire 99,0 milioni;
Cap. 2501 per lire 540,0 milioni;
Cap. 2502 per lire 267,0 milioni;
Cap. 2503 per lire 278,0 milioni.

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali:

Cap. 3999 per lire 66,486 milioni;
Cap. 4000 per lire 12,562 milioni;
Cap. 4002 per lire 14,952 milioni.

Ministero della difesa:

Cap. 1375 per lire 7.756,363 milioni;
Cap. 1376 per lire 166,591 milioni;
Cap. 1377 per lire 174,111 milioni;
Cap. 1386 per lire 10,435 milioni.

2. Agli oneri relativi agli anni 1996, 1997 e 1998 si provvede: quanto a lire 28.750,5 milioni per il 1996 mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa, per lire 22.803,5 milioni; al capitolo 4505 del medesimo stato di previsione per lire 1.491,0 milioni; al capitolo 2586 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per lire 2.596,0 milioni; al capitolo 3135 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, per lire 1.490,0 milioni; al capitolo 2083 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, per lire 166,0 milioni e al capitolo 4047 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per lire 204,0 milioni; quanto a lire 14.833,3 milioni a decorrere dall'anno 1997 con l'utilizzo delle proiezioni dello stanziamento del capitolo 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa; quanto a lire 25.348,5 milioni per il 1996 e a lire 6.896,7 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando, per lire 21.665,1 milioni nell'anno 1996 e lire 6.896,7 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e per lire 3.683,4 milioni per l'anno 1996 l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5-bis.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1991, n. 279, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per gli appartenenti alle Forze armate, graduati e di truppa, in servizio presso gli uffici aventi sede nella regione Valle d'Aosta, si intende applicato, per l'erogazione dell'indennità di seconda lingua, lo stesso criterio di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287».

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 60 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1406 dello stato di previsione del Ministero della difesa.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

TABELLA 1
(prevista dall'articolo 02, comma 2)

RUOLO NORMALE ARMA DEI CARABINIERI

Grado	Organico del grado	Numero massimo della consistenza nel grado	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per la:		Periodi minimi di comando richiesti ai fini della valutazione	Promozione a scelta al grado superiore
				Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità		
1	2	3	4	5	6	7	8
Generale di divisione	10	11 (a)	—	—	—	—	—
Generale di brigata	27	31	scelta	3	—	1 anno di comando di brigata, regione carabinieri o incarico equipollente	3 o 2 (b)
Colonnello	120	148	scelta	4	—	—	7
Tenente colonnello	436	—	scelta	8	—	2 anni di comando provinciale, di gruppo o incarico equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore	18 (c)
Maggiore	245	—	anzianità	—	5 (d)	—	—
Capitano	491	—	scelta anzianità	8 —	— —	3 anni di comando di compagnia territoriale o incarico equipollente anche se svolto in tutto o in parte nel grado di tenente (e)	38 (f)
Tenente	302	—	anzianità	—	4 (g)	—	
Sottotenente		—	anzianità	—	—	Superare il corso di applicazione (g)	

(a) *A decorrere dal 1993.*
(b) *N. 3 promozioni nel 1993 e successivi quadrienni.*
(c) *Per gli anni 1995, 1996, 1997 e 1998 le promozioni sono aumentate di 2 unità, come previsto dal decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284.*
(d) *A decorrere dal 1998.*
(e) *A decorrere dal 31 ottobre 1998 (aliquota di valutazione per l'anno 1999).*
(f) *A decorrere dal 2006.*
(g) *A decorrere dal 1996.*
(h) *Salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.*

TABELLA 3
(prevista dall'articolo 02, comma 2)

RUOLO SPECIALE ARMA DEI CARABINIERI

Grado	Organico del grado	Numero massimo della consistenza nel grado	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per la:		Periodi minimi di comando richiesti ai fini della valutazione	Promozione a scelta al grado superiore
				Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità		
1	2	3	4	5	6	7	8
Colonnello	15	20 (a)	—	—	—	—	—
Ten. colonnello	313	—	scelta	8	—	—	5 o 6 (b)
Maggiore	235	—	anzianità	—	6	—	—
Capitano	432	—	scelta anzianità	10 —	— —	2 anni di comando di compagnia territoriale o incarico equipollente anche se svolto in tutto o in parte nel grado di tenente	29
Tenente	320	—	anzianità	—	6	—	—
Sottotenente		—	anzianità	—	2		—

NOTE:

(a) *Il numero massimo complessivo è portato in aumento a quelli previsti per il grado di colonnello rispettivamente, per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1974 e successive modificazioni, per gli ufficiali dell'Esercito dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni.*

(b) *Ciclo biennale: n. 6 promozioni negli anni pari.*

96A5235

Testo del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346 *(in Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 153 del 2 luglio 1996), **coordinato con la legge di conversione 8 agosto 1996, n. 428** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 8), **recante: «Partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia».**

AVVERTENZA

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 gennaio 1996, n. 1, 1° marzo 1996, n. 99, e 29 aprile 1996, n. 236». I DD.LL. n. 1/1996, n. 99/1996 e n. 236/1996, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 2 marzo 1996, n. 101 del 2 maggio 1996 e n. 153 del 2 luglio 1996.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 settembre 1996 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

1. È autorizzata la partecipazione italiana alle operazioni della NATO nella «ex» Jugoslavia, condotte in attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite n. 1031, per ristabilire condizioni di pace in Bosnia-Erzegovina.

2. Ai fini indicati nel comma 1, è inviato nella «ex» Jugoslavia, non oltre il 31 dicembre 1996, un contingente militare delle Forze armate.

2-bis. Al fine di intensificare il contributo italiano al processo di pace e di ricostruzione della Bosnia-Erzegovina, il Ministero della difesa autorizza gli enti convenzionati ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni, ad inviare nei territori della ex Jugoslavia, limitatamente alle zone di massima sicurezza individuate dal Comando militare italiano nell'ambito del territorio sottoposto alla sua responsabilità, obiettori di coscienza che ne facciano richiesta, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, né interferenze con la missione della NATO svolta dal contingente militare italiano e sotto la totale responsabilità degli enti presso cui detti obiettori prestano servizio.

Art. 2.

1. Al contingente militare partecipante alle operazioni nella «ex» Jugoslavia di cui all'articolo 1, è attribuito, in aggiunta allo stipendio o alla paga ed altri assegni a carattere fisso e continuativo e con decorrenza dalla data di entrata nei territori o nelle acque territoriali della «ex» Jugoslavia e fino alla data di uscita dai territori o dalle acque territoriali stesse, e comunque non oltre il 31 dicembre 1996, il trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti per la «ex» Jugoslavia con l'indennità di missione ridotta all'ottanta per cento.

2. Al personale militare, non inquadrato nel contingente di cui al comma 1, impiegato a qualsiasi titolo nei territori della «ex» Jugoslavia o nell'area balcanica per operazioni comunque connesse con la crisi jugoslava, è attribuito il trattamento di missione previsto dalle norme vigenti per i servizi isolati all'estero.

3. Al personale della missione di monitoraggio della Comunità europea ed al personale della missione di polizia civile dell'U.E.O. a Mostar, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è attribuito, in luogo del trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, il trattamento di missione all'estero di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive integrazioni e modificazioni, con l'indennità di missione ridotta all'ottanta per cento od intera a seconda dell'appartenenza o meno al contingente militare di cui al comma 1.

4. Al personale di cui ai commi 1, 2 e 3 viene attribuito il trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado di sergente maggiore o gradi corrispondenti.

5. Al personale militare di cui al presente articolo, qualora impossibilitato a prestare servizio perché in stato di prigionia o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui ai precedenti commi, nonché lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazione di anzianità.

6. In caso di decesso del personale militare di cui al presente articolo per causa di servizio, connesso all'espletamento della missione nella «ex» Jugoslavia, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità dello stesso personale per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.

7. Al personale militare di cui al presente articolo si applica il codice penale militare di pace.

8. Al personale militare, ai fini del rilascio del passaporto di servizio, non si applicano le norme di cui all'articolo 3, lettera *b)*, della legge 21 novembre 1967, n. 1185.

Art. 3.

1. Per le finalità del presente decreto-legge e nei limiti temporali di cui all'articolo 1, è autorizzata la cessione in uso di mezzi, nonché la cessione a titolo gratuito di materiali di consumo e di supporto logistico e di servizi che si rendessero necessari ai contingenti militari di Paesi appartenenti alla NATO e collegati.

2. La cessione di beni di consumo e servizi alle autorità locali operanti in Bosnia è consentita esclusivamente per finalità umanitarie.

Art. 4.

1. Per le finalità del presente decreto e nei limiti temporali di cui all'articolo 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, a ricorrere agli acquisti e lavori, da eseguirsi anche in economia, con le limitazioni previste nel comma 2.

2. La facoltà prevista all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, di ricorrere ad acquisti e lavori, di vitale importanza ai fini del successo della operazione, da eseguirsi in economia e da contenersi nei limiti di assegnazione sui pertinenti capitoli di bilancio, concerne esclusivamente l'acquisizione di beni e servizi di cui ai numeri 6), 10), 12), 18) e 19) del predetto articolo.

Art. 5.

1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in lire 240 miliardi, si provvede con le entrate di cui al presente articolo.

2. L'aliquota dell'accisa sulla benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) è aumentata da lire 1.003.480 a lire 1.022.280 per mille litri.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno effetto fino al giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta delle amministrazioni interessate, con il quale si dichiara la conclusione della missione di cui all'articolo 1, e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 1996.

Art. 6.

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

96A5236

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 8 agosto 1996, n. 162429.

Legge n. 46/1990 sulla sicurezza degli impianti domestici e legge n. 1083/1971 sulla sicurezza di impiego del gas combustibile. Lettera circolare alle camere di commercio e agli uffici Upica sulle caratteristiche per la corretta istallazione dei dispositivi rivelatori di gas combustibile per uso domestico e similare. Criteri tecnici di riferimento.

Alle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura

Agli uffici provinciali, industria, commercio e artigianato

All'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

A seguito delle disposizioni delle precedenti lettere circolari n. 161892 del 27 luglio 1994 e del 20 dicembre 1994 di pari oggetto, e alla luce delle «istruzioni per l'istallazione» per i rivelatori di gas per uso domestico fissate dalla norma CIG/UNI-CEI 70028, questa amministrazione ha ravvisato l'opportunità di indicare i criteri di istallazione, indispensabili per una corretta applicazione della legge n. 46/1990, concernente la sicurezza degli impianti domestici.

Questo Ministero ha il compito istituzionale, derivato dalle disposizioni della legge n. 1083/1971, di assicurare un corretto impiego del gas combustibile, ai fini della sicurezza.

La sicurezza si consegue mediante il rispetto dei requisiti di buona tecnica che i prodotti commercializzati ed istallati devono assicurare.

Come è noto, la legge n. 46/1990 disciplina i requisiti di sicurezza degli impianti civili, a valle dei misuratori (elettrici o di gas combustibile, ecc.).

L'istallazione dei rivelatori di gas ha una funzione sussidiaria rispetto alla osservanza di tutte le regole tecniche contenute nelle norme UNI-CIG, per la salvaguardia della sicurezza, di cui alla legge n. 1083/1971.

La norma CIG/UNI-CEI 70028, edizione dicembre 1994, «Rivelatori di gas naturale e rivelatori di GPL per uso domestico e similare» dopo la necessaria inchiesta pubblica, è stata approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il decreto ministeriale 26 aprile 1995.

Detta norma CEI/UNI-CIG 70028 è la normativa di un prodotto, volto a garantire l'incolumità delle persone contro le eventuali dispersioni di gas negli ambienti domestici, e non contiene indicazioni sulle modalità di istallazione del dispositivo, ma obbliga il costruttore a fornirle insieme alle istruzioni per l'uso.

Questa amministrazione, ai fini del rispetto delle regole per la salvaguardia della sicurezza ritiene indispensabile individuare una serie di criteri di istallazione generali e particolari, differenziati per i rivelatori di gas naturale e per i rivelatori di GPL allo scopo di indirizzare i costruttori a fornire, insieme alle istruzioni per l'uso, chiare indicazioni sulle modalità di collocazione e di collegamento tra i componenti del dispositivo stesso (alimentatore, rivelatore ed attuatore) con la parte relativa all'intercettazione del flusso del gas combustibile (p.es. elettrovalvola).

In attesa che da parte degli enti normatori UNI e CEI venga definita una specifica norma sull'argomento, i richiamati criteri di installazione sono riportati in allegato.

La presente circolare, completa dell'allegato, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro: BERSANI

ALLEGATO

CRITERI DI ISTALLAZIONE DEI RIVELATORI DI GAS NATURALE O GPL PER USO DOMESTICO O SIMILARE CON RIFERIMENTO ALLA NORMA CIG/UNI-CEI 70028.

1. SCOPO.

Indicare i criteri per l'installazione dei rivelatori di gas naturale e di GPL per uso domestico e similare, come definiti dalla norma CIG/UNI-CEI 70028.

2. OGGETTO.

I dispositivi rivelatori di gas naturale e di GPL, come definiti dalla norma CIG/UNI-CEI 70028.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE.

Gli ambienti per uso domestico e similare come definiti dalla legge n. 46/1990 e quelli compresi tra le attività di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 di concerto del Ministero dell'interno e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. RIFERIMENTI NORMATIVI.

Norma CIG/UNI-CEI 70028 «Rivelatori di gas naturale e rivelatori di GPL per uso domestico e similare»;

pr EN 50194 Electrical apparatus for the detection of combustible gases in domestic premises.

5. DEFINIZIONI.

Si richiamano per comodità alcune definizioni.

5.1. *Rivelatore di gas (RG).*

Dispositivo costituito da almeno un elemento sensore atto a rivelare una determinata concentrazione di gas in aria, un dispositivo atto a generare il segnale d'allarme, elementi per il comando a distanza di altri dispositivi. Il RG può contenere l'alimentatore. Quando il RG non è direttamente alimentato dalla rete di pubblica distribuzione dell'energia elettrica tramite alimentatore incorporato, il costruttore deve specificare l'alimentatore esterno da impiegare ed indicarne tutte le caratteristiche atte ad individuarlo. (CIG/UNI-CEI 70028).

5.2. *Sistema di rilevamento gas (SRG).*

Insieme composto dal RG, dal relativo alimentatore e da tutti i dispositivi supplementari come ad esempio allarmi ottici o acustici lontani, elementi attuatori per elettrovalve. (CIG/UNI-CEI 70028).

5.3. *Limite inferiore di esplosività (LIE).*

Minima concentrazione di gas, espressa come percentuale in volume di gas nella miscela aria-gas, al di sotto della quale, anche in presenza di un innesco, non si ha propagazione di fiamma. (CIG/UNI-CEI 70028).

5.4. *Segnale di allarme.*

Segnale ottico, acustico ed elettrico emesso dal rivelatore per indicare una concentrazione di gas in aria maggiore di una soglia di intervento prestabilita. (CIG/UNI-CEI 70028).

5.5 *Segnale di guasto.*

Segnale ottico o acustico atto ad indicare una condizione di difetto o guasto dei RG. (CIG/UNI-CEI 70028).

5.6. *Apparecchio di utilizzazione a gas.*

Complesso fornito di uno o più bruciatori muniti dei rispettivi organi di regolazione.

5.7. *Organo di intercettazione.*

Dispositivo atto ad interrompere l'afflusso del gas in una conduttura, in seguito a segnale di comando emesso dal SRG.

6. INSTALLAZIONE.

A) *Criteri generali.*

6.1.1. Qualora installato il RG dovrà essere posizionato nei locali in cui sono presenti uno o più apparecchi utilizzatori del gas combustibile.

6.1.2. L'installazione del RG e degli organi di intercettazione non deve alterare le condizioni di sicurezza dell'impianto interno.

6.1.3. L'installazione del RG e degli organi di intercettazione non deve alterare il corretto funzionamento degli apparecchi utilizzatori del gas combustibile.

6.1.4. Quando un RG viene istallato in luoghi o ambienti in cui esista un locale presidiato esso deve essere dotato di ripetizione dei segnali ottici ed acustici in tale locale.

6.1.5. Il RG deve essere opportunamente collocato lontano da sorgenti di calore.

6.1.6. Il collegamento fra i vari elementi di un SRG deve essere realizzato secondo le istruzioni fornite dal costruttore e tale da realizzare un sistema conforme alla norma CIG/UNI-CEI 70028.

6.1.7. Nel caso in cui più apparecchi utilizzatori siano collocati in ambienti diversi, ogni ambiente potrà essere protetto da uno o più RG collegati all'organo di intercettazione di cui al successivo punto 6.1.8

6.1.8. L'organo di intercettazione collegato al SRG deve essere a riarmo manuale e installato possibilmente a valle del punto di ingresso della conduttura del gas dell'ambiente controllato, o all'esterno e di conseguenza adeguatamente protetto dagli agenti atmosferici.

B) *Criteri di installazione dei rivelatori di gas naturale.*

6.2.1. Il RG va installato al di sopra del livello della possibile fuga di gas a circa 300 mm dal soffitto, in una posizione dove i movimenti dell'aria non siano impediti.

6.2.2. Il posizionamento dell'RG non deve essere troppo vicino alle aperture o ai condotti di ventilazione poichè il flusso d'aria nei loro pressi può essere intenso e diminuire localmente la concentrazione dei gas.

6.2.3. Il RG non va installato al di sopra o presso le apparecchiature a gas poiché piccoli rilasci di gas possono avvenire l'atto dell'accensione e potrebbe causare falsi allarmi.

6.2.4. Per interventi immediati in caso di cedimento dei collegamenti flessibili, si fa rimando alle apparecchiature previste dalle norme specifiche.

C) *Criteri di installazione dei rivelatori di GPL.*

6.3.1. Il RG va montato su una parete liscia ad una altezza sul pavimento di circa 300 mm e ad una distanza di non più di 4 m dalla apparecchiatura più usata. Il sito va protetto dagli urti e dai getti d'acqua durante le normali operazioni quali ad esempio quelle di pulizia

6.3.2. Il RG non va installato:

in uno spazio chiuso (ad esempio in un mobile o dietro un tendaggio);

direttamente sopra un lavandino;

vicino ad una porta o una finestra;

vicino ad un ventilatore estrattore d'aria;

in una zona dove la temperatura è al di fuori dei limiti previsti dal costruttore;

dove sporcizia e polvere possono intasare il sensore.

6.3.3. Per interventi immediati in caso di cedimento dei collegamenti flessibili, si fa rimando alle apparecchiature previste dalle norme specifiche.

96A5323

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione del consolato onorario in Windhoek (Namibia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

È istituito in Windhoek (Namibia), a decorrere dal 1° luglio 1996, un consolato onorario posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Pretoria con circoscrizione estesa a tutto il territorio della Namibia.

Il presente decreto, dopo essere stato trasmesso alla Ragioneria centrale per il visto di competenza, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 1996

Il Ministro: DINI

96A5311

Istituzione del vice consolato onorario in Gaborone (Botswana)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Acquisto l'assenso delle autorità locali;

Decreta:

Articolo unico

L'agenzia consolare onoraria in Gaborone (Botswana) è soppressa.

È istituito in Gaborono (Botswana) un vice consolato onorario, posto alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Lusaka, con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato dello Botswana.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo previsti dalla legge e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 1996

Il Ministro DINI

96A5356

Soppressione dell'agenzia consolare onoraria in Cañada de Gomez (Argentina)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

L'agenzia consolare onoraria in Cañada de Gomez (Argentina) è soppressa.

Il presente decreto che sarà trasmesso ai competenti organi di controllo previsti dalla legge, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 1996

Il Ministro. DINI

96A5355

Soppressione del vice consolato onorario in Joao Pessoa (Brasile)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

Il presente decreto che sarà trasmesso ai competenti organi di controllo previsti dalla legge, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 1996

Il Ministro: DINI

96A5357

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 322, recante: «Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei».

Il decreto-legge 17 giugno 1996, n. 322, recante: «Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 141 del 18 giugno 1996.

96A5354

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione del versamento delle entrate ai titolari del servizio di riscossione delle province di Forlì, Imperia, Napoli, Reggio Emilia e della regione Valle d'Aosta.

Con decreto ministeriale n. 1/2/1885/96 del 26 giugno 1996 al commissario governativo delegato al servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Napoli è concessa dilazione, ai sensi dell'art. 62, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1997, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 31.452.667.378, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 70% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il commissario governativo l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La Direzione regionale delle entrate per la Campania, Sezione staccata di Napoli darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati.

Con decreto ministeriale n. 1/2/1886/96 del 26 giugno 1996 al commissario governativo delegato al servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Napoli è concessa dilazione, ai sensi dell'art. 62, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1997, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2 884 654.056, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 80% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il commissario governativo l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La Direzione regionale delle entrate per la Campania, Sezione staccata di Napoli darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati.

Con decreto ministeriale n. 1/2/2133/96 del 26 giugno 1996 al titolare della concessione del servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Reggio Emilia è concessa dilazione, ai sensi dell'art. 62, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di giugno 1997, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 161 248 461.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome della Carisma S.p.a.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La Direzione regionale delle entrate per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di Reggio Emilia darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati.

Con decreto ministeriale n. 1/2/2480/96 del 26 giugno 1996 al titolare della concessione del servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Imperia è concessa dilazione, ai sensi dell'art. 62, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di giugno 1997, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 41 546.923.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome del contribuente Marrone Giuseppe.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La Direzione regionale delle entrate per la Liguria, Sezione staccata di Imperia darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati.

Con decreto ministeriale n. 1/2/2481/96 del 26 giugno 1996 al titolare della concessione del servizio di riscossione dei tributi per la regione Valle d'Aosta è concessa dilazione, ai sensi dell'art. 62, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di giugno 1997, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 10.504.541.700, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 90% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La Direzione regionale delle entrate per la regione autonoma Valle d'Aosta, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati.

Con decreto ministeriale n. 1/2/2542/96 del 26 giugno 1996 al titolare della concessione del servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Forlì è concessa dilazione, ai sensi dell'art. 62, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di giugno 1997, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 125.067.062.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La Direzione regionale delle entrate per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di Forlì darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati.

96A5326

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano Differin soluzione

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale Differin soluzione nelle forme e confezioni di seguito indicate:

Estratto del decreto A.I.C./UAC n. 40 del 22 luglio 1996

Specialità: DIFFERIN soluzione, antiacne per uso topico.

Titolare A.I.C.: Galderma Italia S.p.a., con sede legale in via dell'Annunciata n. 21, Milano.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità di cui trattasi sono effettuati nello stabilimento laboratoires Galderma, sito in zone d'Activité de Montdésir - 74540 Alby Sur Cheran - Francia.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

Differin soluzione uso topico, flacone da 30 ml;
A.I.C. n. 029309010 (in base 10) - 0VYG2L (in base 32);
classe: «C»;

Differin soluzione uso topico, flacone da 60 ml;
A.I.C. n. 029309022 (in base 10) - 0VYG2L (in base 32);
classe: «C».

Composizione:

principio attivo: adapalene; eccipienti: etanolo, polietilenglicolo 400.

Indicazioni terapeutiche: differin soluzione è indicato per il trattamento cutaneo dell'acne vulgaris dove predominano i comedoni, le papule e le pustole. È adatto al trattamento dell'acne del viso, del torace e della schiena.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto parte integrante del presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo n. 178/1991 e fatte salve le disposizioni comunitarie in materia di farmacovigilanza.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Data di efficacia del presente decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A5291

Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto del decreto A.I.C. n. 674 del 22 luglio 1996

Specialità medicinale: KEZOLIN nella forma e confezione: flacone da 500 mg più fiala solvente da 2 ml di lidocaina 0,5%, flacone da 1 g più fiala solvente da 4 ml di lidocaina 0,5% e flacone da 2 g, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Società Eli Lilly Italia p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via A. Gramsci 731/733, codice fiscale 00426150488.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C..

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone da 500 mg più fiala solvente da 2 ml di lidocaina 0,5%;
A.I.C. n. 028885010 (in base 10) - 0VKJ0L (in base 32),
classe: «C»;

flacone da 1 g più fiala solvente da 4 ml di lidocaina 0,5%,
A.I.C. n. 028885022 (in base 10) - 0VKJ0Y (in base 32);
classe «C»,

flacone da 2 g;
A.I.C. n. 028885034 (in base 10) - 0VKJ1B (in base 32);
classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione

ogni flacone da 500 mg contiene:

principio attivo: cefazolina sodica 524 mg, equivalente a cefazolina 500 mg; fiala contenente il diluente: soluzione 0,5% di lidocaina cloridrato 2 ml,

ogni flacone da 1 g contiene.

principio attivo: cefazolina sodica 1,05 g, equivalente a cefazolina 1 g; fiala contenente il diluente: soluzione 0,5% di lidocaina cloridrato 4 ml,

ogni flacone da 2 g contiene:

principio attivo: cefazolina sodica 2, 1 g, equivalente a cefazolina 2 g

Indicazioni terapeutiche: il KEZOLIN è indicato per il trattamento delle seguenti infezioni causate da germi sensibili: infezioni del tratto respiratorio, infezioni del tratto genito-urinario, infezione della pelle e dei tessuti molli, infezioni delle vie biliari, infezioni delle ossa e delle articolazioni, setticemie, endocarditi. Profilassi perioperatoria. La somministrazione di Kezolin a scopo profilattico prima, durante e dopo l'intervento chirurgico può ridurre l'incidenza di alcune infezioni post-chirurgiche sia in pazienti sottoposti ad interventi a rischio di potenziale contaminazione batterica, sia in pazienti sottoposti ad interventi in cui l'infezione potrebbe costituire un grave rischio (vedi posologia e modo di somministrazione).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto MCR n. 675 del 22 luglio 1996

Specialità medicinale: NORAVID nella forma e confezione: 14 capsule da 400 mg.

Titolare A.I.C.: società Roussel Pharma p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano e viale Gran Sasso n. 18, codice fiscale n. 00738420157.

Modifiche apportate:

confezione: in sostituzione della confezione 14 capsule 400 mg viene ora autorizzata la confezione 21 capsule 400 mg.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:

21 capsule da 400 mg;
A.I.C. n. 026086052 (in base 10) - 0SW2P4 (in base 32),
classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermato che trattasi di medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto NCR n. 676/1996 del 22 luglio 1996

Specialità medicinale: NAAXIA nella forma e confezione: 30 oftioli monodose da 0,4 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Ciba Vision AG, Hettlingen (Svizzera), rappresentata in Italia dalla società Ciba Vision r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Marcon (Venezia), via E. Mattei n. 17, codice fiscale n. 01637810126.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati da laboratoires H. Faure Annonay - France.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C., e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 oftioli monodose 0,4 ml;
A.I.C.: n. 027032022 (in base 10) - 0TSYGQ (in base 32);
classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992.

Composizione: 1 ml di collirio contiene:

acido spaglumico sale di sodio 49 mg, acido cloridrico o soda q.b. a ph 7,2, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1 ml (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: congiuntiviti e cherato-congiuntiviti di natura allergica, acute e croniche. Congiuntiviti primaverili.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto A.I.C. n. 734/1996 del 22 luglio 1996

Specialità medicinale: CLOEL, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Aesculapius farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Brescia, via Cozzaglio, 24, codice fiscale n. 00826170334.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C presso l'officina consortile sita in Brescia, via Cacciamali, 34/36/38.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 flacone 200 ml sospensione orale;
A.I.C. n. 027764012 (in base 10) - 0UH99D (in base 32);
classe: «C».

Composizione:

100 ml di sospensione contengono:

principio attivo: cloperastina fendizoato mg 708 (pari a cloperastina cloridrato mg 400); eccipienti: gomma xantana, poliossietilene stearato, xilitolo, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, aroma di banana, acqua deionizzata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: sedativo della tosse.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A5259

Integrazione all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano Humoferon

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 517 del 12 giugno 1996 (integrativa)

Specialità medicinale. HUMOFERON, flaconcino 10 M U., n. di A.I.C. 027381021.

Società Sigma-Tau Industrie farmaceutiche riunite S.p.a., viale Shakespeare, 47, 00144 - Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica indicazioni terapeutiche.

Visto il parere della CUF del 31 luglio 1995 è approvata l'estensione delle indicazioni terapeutiche alla Papillomatosi laringea giovanile così come riportato negli stampati approvati e allegati al presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

96A5258

Modificazioni ad autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 557

Specialità medicinale: UMAN COMPLEX D.I., flac. liof. 500 UI + solv. 20 ml, numero A.I.C. 023309103.

Società Plasma Italia S.p.a., via Vallisneri, 12 - 55032 Castelnuovo Garfagnana (Lucca).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica stampati su richiesta ditta. Modifica eccipienti (non di tipo I).

La composizione è così modificata:
principio attivo invariato; eccipienti: sodio cloruro mg 162,0, sodio citrato tribasico mg 51,6, glicina mg 180,0, eparina 50 UI; solvente: acqua per preparazioni iniettabili 20 ml.

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 557

Specialità medicinale: UMAN COMPLEX D.I., flac. liof. 200 UI + solv. 10 ml, numero A.I.C. 023309091.

Società Plasma Italia S.p.a.. via Vallisneri, 12 - 55032 Castelnuovo Garfagnana (Lucca).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica stampati su richiesta ditta. Modifica eccipienti (non di tipo I).

La composizione è così modificata:
principio attivo invariato; eccipienti: sodio cloruro mg 81,0, sodio citrato tribasico mg 25,8, glicina mg 90,0, eparina 20 UI; solvente: acqua per preparazioni iniettabili 10 ml.

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 570

Società Lundbeck Italia S.p.a., via Fara n. 35 - 20124 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica. cambio ragione sociale o sede legale.

La società Lundbeck Italia S.p.a., ha trasferito la propria sede legale e gli uffici amministrativi da via Sant'Andrea n. 19 - Milano, a via Fara n. 35 - Milano.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

96A5260

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 14 agosto 1996

Dollaro USA	1515,28
ECU	1925,16
Marco tedesco	1025,71
Franco francese	299,46
Lira sterlina	2347,17
Fiorino olandese	914,03
Franco belga	49,763
Peseta spagnola	12,046
Corona danese	264,93
Lira irlandese	2438,99
Dracma greca	6,411
Escudo portoghese	9,972
Dollaro canadese	1104,03
Yen giapponese	14,083
Franco svizzero	1261,68
Scellino austriaco	145,76
Corona norvegese	236,93
Corona svedese	227,96
Marco finlandese	340,51
Dollaro australiano	1179,65

Cambi del giorno 16 agosto 1996

Dollaro USA	1516,67
ECU	1917,22
Marco tedesco	1016,88
Franco francese	297,82
Lira sterlina	2350,38
Fiorino olandese	906,45
Franco belga	49,353
Peseta spagnola	12,047
Corona danese	262,99
Lira irlandese	2437,59
Dracma greca	6,374
Escudo portoghese	9,926
Dollaro canadese	1104,88
Yen giapponese	14,069
Franco svizzero	1254,28
Scellino austriaco	144,50
Corona norvegese	235,53
Corona svedese	228,59
Marco finlandese	339,30
Dollaro australiano	1187,86

96A5446-96A5447

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in data 8 luglio 1996 ai sensi dell'art. 2543 c.c. sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa Giustizia III, Soc. Cooperativa a r.l., con sede in Firenze, costituita il 30 novembre 1990 per rogito notaio dott.ssa Lucia Belisario ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il dott. Riccardo Fissi.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in data 8 luglio 1996 ai sensi dell'art. 2543 c.c. sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa di consumo «Rai-Coop.» a r.l., con sede in Roma, costituita il 17 settembre 1973 per rogito notaio Gazzilli dott. Italo ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il dott. Edoardo Sanelli.

96A5324

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende

Con decreto ministeriale 30 luglio 1996 l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata con decreto ministeriale 3 agosto 1991 alla società «Milano Contrevi S.a.s. di Stefano Zicchera & C.», con sede in Milano, iscritta al registro delle imprese del tribunale di Milano al n. 271475, è stata dichiarata decaduta.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1996 l'autorizzazione ad esercitare attività di revisione, rilasciata con decreto interministeriale 31 luglio 1984 alla Revesta - Società di revisione in nome collettivo di Doldo e C., con sede in Venezia, successivamente modificata con decreto interministeriale 14 novembre 1988 con estensione all'esercizio dell'attività fiduciaria in capo a Revesta S.r.l., con sede in Venezia, è stata dichiarata decaduta a seguito di ulteriore modificazione dell'oggetto sociale e della denominazione in G.D.T. Italia S.r.l. con sede in San Donà di Piave.

96A5313

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 31 luglio 1996 la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova viene autorizzata ad acquistare dalla società Nuova Borsa S.r.l., a mezzo permuta, e, al prezzo di L. 206.400.000, alcune unità immobiliari del palazzo Nuova Borsa, site a Genova in via Boccardo n. 1, int. 160, ed in via XX Settembre n. 278, al fine di realizzare una uscita di sicurezza per la sala contrattazione.

96A5312

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicate, hanno cessato la propria attività e hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di quantitativi di punzoni a fianco di ciascuna ditta indicati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici competenti per territorio.

Marchio	Denominazione	Sede	N. punzoni smarriti
3213 AL	Raccanello di Robotti Miranda	Valenza	1
445 AR	Or.A.F. S.n.c di Fei Luciana e Lina	Foiano della Chiana	1
5 FE	«Fabrizio Attico» di Pandolfi Ambra	Ferrara	3
19 LT	Comezzi Aldo	Latina	2
790 Roma	Robiati Simonetta di Robiati Simonetta	Roma	1
2086 VI	Dalex S.r.l.	Vicenza	1

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi.

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
2488 AL	Calzavara & Pastelli	Valenza
3000 AL	Cardini Mario	Pecetto
792 AR	Zenith Preziosi S.r.l.	Arezzo
866 AR	Cieffe Oro S.r.l.	Castiglio F.no
1453 AR	S.D. Metalli S.r.l.	Arezzo
1373 MI	Cobelli Francesco	Milano
1518 MI	Bassi Orazio	Cornegliano Laudense
151 PA	Natale Renato e Manno S.n.c.	Palermo
1017 VI	Gulliver di Costa Giulio	Vicenza

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
1228 AR	Fo.Mar. S.r.l.	Arezzo
79 MO	Confortini Alfio	Mirandola
119 Roma	Scortecci Marcello	Roma
864 Roma	Capone Domenico	Lanuvio

96A5325

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere integrativo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Etruschi Viterbesi».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminate le istanze presentate avverso il proprio parere relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Etruschi Viterbesi», già riconosciuta ad indicazione geografica con decreto ministeriale 1° marzo 1988 e ad indicazione geografica tipica con decreto dirigenziale 22 novembre 1995, e la relativa proposta di disciplinare di produzione pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1996, a seguito di apposito supplemento di istruttoria ha accolto le istanze di cui trattasi.

Conseguentemente, a parziale modifica dello schema di disciplinare di produzione già proposto in allegato al proprio parere, propone e riporta qui di seguito il testo integrale rielaborato in accoglimento delle suddette istanze.

Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» seguita dalle specificazioni relative al colore e al nome dei vitigni e/o alla specificazione novello o frizzante, è riservata ai vini bianchi, rossi e rosati, secchi, amabili e passiti, rispondenti ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Concorrono alla produzione dei vini di cui al precedente art. 1 le uve provenienti dai seguenti vitigni presenti nell'ambito aziendale nelle proporzioni indicate a fianco di ognuno di essi:

«Colli Etruschi Viterbesi» Bianco nelle tipologie secco, amabile e frizzante:

Malvasia Toscana o del Lazio sino ad un massimo del 30%;

Procanico o Trebbiano Toscano, localmente detto Procanico, dal 40 all'80%.

Possono concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca bianca da soli o congiuntamente autorizzati o raccomandati, per la provincia di Viterbo, sino ad un massimo del 30%.

Colli Etruschi Viterbesi» Rosso nelle tipologie secco, amabile, novello e frizzante e Rosato nelle tipologie secco, amabile e frizzante:

Montepulciano dal 20% al 45%;

Sangiovese dal 50% al 65%.

Possono concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca rossa da soli o congiuntamente autorizzati o raccomandati, per la provincia di Viterbo, sino ad un massimo del 30%.

«Colli Etruschi Viterbesi» Procanico anche nella tipologia frizzante:

Trebbiano Toscano, localmente detto Procanico, non meno dell'85%.

Possono concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca bianca autorizzati o raccomandati, per la provincia di Viterbo, sino ad un massimo del 15%, con esclusione della Malvasia di Candia.

«Colli Etruschi Viterbesi» Grechetto anche nelle tipologie novello e frizzante:

Greco bianco, localmente detto Grechetto, non meno dell'85%.

Possono concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca bianca autorizzati o raccomandati, per la provincia di Viterbo, sino ad un massimo del 15%, con esclusione della Malvasia di Candia.

«Colli Etruschi Viterbesi» Rossetto nelle tipologie secco e amabile:

Trebbiano giallo, localmente detto Rossetto, non meno dell'85%.

Possono concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca bianca autorizzati o raccomandati, per la provincia di Viterbo, sino ad un massimo del 15%, con esclusione della Malvasia di Candia.

«Colli Etruschi Viterbesi» Moscatello nelle tipologie secco, amabile, passito, novello e frizzante:

Moscato bianco, localmente detto Moscatello, non meno dell'85%.

Possono concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca bianca autorizzati o raccomandati, per la provincia di Viterbo, sino ad un massimo del 15%, con esclusione della Malvasia di Candia.

«Colli Etruschi Viterbesi» Sangiovese rosato, nelle tipologie secco, amabile e frizzante: ottenuto dalla vinificazione in bianco o rosato delle uve dei seguenti vitigni:

Sangiovese non meno dell'85%.

Possono concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca rossa autorizzati o raccomandati, per la provincia di Viterbo, sino ad un massimo del 15%, con esclusione del Ciliegiolo.

«Colli Etruschi Viterbesi» Greghetto:

Grechetto rosso, localmente detto Greghetto, almeno all'85%.

Possono concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca rossa autorizzati o raccomandati, per la provincia di Viterbo, sino ad un massimo del 15%, con esclusione del Ciliegiolo.

«Colli Etruschi Viterbesi» Violone:

Montepulciano, localmente detto Violone, non meno dell'85%.

Possono concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca rossa autorizzati o raccomandati, per la provincia di Viterbo, sino ad un massimo del 15%, con esclusione del Ciliegiolo.

«Colli Etruschi Viterbesi» Canaiolo nella tipologia amabile:

Canaiolo Nero, localmente detto Canaiolo, non meno dell'85%.

Possono concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca rossa autorizzati o raccomandati, per la provincia di Viterbo, sino ad un massimo del 15%, con esclusione del Ciliegiolo.

«Colli Etruschi Viterbesi» Merlot:

Merlot non meno dell'85%.

Possono concorrere alla produzione del vino altri vitigni a bacca rossa autorizzati o raccomandati, per la provincia di Viterbo, sino ad un massimo del 16%, con esclusione del Ciliegiolo.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» comprende, nella provincia di Viterbo, l'intero territorio amministrativo dei comuni di Viterbo, Vitorchiano, Bomarzo, Graffignano, Celleno, Civitella d'Agliano, Bagnoregio, Castiglione in Teverina, Lubriano, Vetralla, Blera, Villa San Giovanni in Tuscia, Barbarano Romano, Vejano, Oriolo Romano, Monte Romano, Tuscania, Arlena di Castro, Tessennano, Canino, Cellere, Piansano, Ischia di Castro, Farnese, Valentano, Latera, Onano, Proceno, Acquapendente, Grotte di Castro, Gradoli, Capodimonte, Marta, Montefiascone, Bolsena, San Lorenzo Nuovo, Orte e Bassano in Teverina.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di colture dei vigneti destinati alla produzione dei vini di denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve, ai mosti ed al vino ottenuto, le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti di giacitura ed esposizione adatti, situati ad un'altitudine non inferiore ai 100 metri s.l.m. e non superiore a 600 metri s.l.m. con esclusione di quelli di fondovalle, umidi e non sufficientemente soleggiati di origine alluvionale e quelli di pianura costiera.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E vietata ogni pratica di forzatura consentendo tuttavia l'irrigazione come pratica di soccorso, durante il periodo estivo limitatamente ad un massimo di n. 2 volumi di adacquamento fino alla fase dell'invaiatura.

Per i reimpianti ed i nuovi impianti, con esclusione delle forme di allevamento espanse, dovrà essere prevista una densità di impianto tale da assicurare un minimo di 2500 piante per ettaro.

Le rese massime di uva per ettaro di coltura specializzata ammesse per la produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere rispettivamente le seguenti:

Colli Etruschi Viterbesi bianco t. 15;

Colli Etruschi Viterbesi rosso e rosato t. 14;

Colli Etruschi Viterbesi Procanico t. 15;

Colli Etruschi Viterbesi Grechetto t. 12;

Colli Etruschi Viterbesi Rossetto t. 12;

Colli Etruschi Viterbesi Moscatello t. 10;

Colli Etruschi Viterbesi Greghetto t. 14;

Colli Etruschi Viterbesi Sangiovese t. 14;

Colli Etruschi Viterbesi Violone t. 13;

Colli Etruschi Viterbesi Canaiolo t. 10;

Colli Etruschi Viterbesi Merlot t. 11.

Per quanto concerne la resa per ettaro in coltura promiscua, questa deve essere rapportata a quella della coltura specializzata tenendo conto della effettiva consistenza numerica delle viti e del tipo di impianto e allevamento.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessata, di anno in anno, prima della vendemmia, può modificare i limiti massimi di produzione di uva per ettaro ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve sopra indicati.

Art. 5.

La resa massima dell'uva in vino finito alla commercializzazione, non deve essere superiore al 70% per tutti i vini.

Qualora la resa uva/vino superi detto limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto ad alcuna denominazione di origine controllata; oltre il 75% di resa, decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. Per la tipologia di vino passito, la resa di uva/vino non deve superare il 45%.

Le operazioni di vinificazione per i vini di cui all'art. 1 devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nei territori dei comuni di Orvieto in provincia di Terni e Vignanello in provincia di Viterbo su richiesta specifica degli interessati che dimostrino di aver già vinificato le produzioni relative alle denominazioni di origine controllata «Orvieto» e «Vignanello» provenienti dalla zona delimitata nel precedente art. 3, almeno 5 anni prima della data di approvazione del presente disciplinare di produzione ed aventi diritto alla scelta vendemmiale e/o alla riclassificazione di cantina con la denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi».

Le uve destinate alla vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo come appresso indicato:

Colli Etruschi Viterbesi bianco 9.5%;

Colli Etruschi Viterbesi rosso e rosato 9.5%;

Colli Etruschi Viterbesi Procanico 10%;

Colli Etruschi Viterbesi Grechetto 10%;

Colli Etruschi Viterbesi Rossetto 10%;

Colli Etruschi Viterbesi Moscatello 10%;

Colli Etruschi Viterbesi Greghetto 10%;

Colli Etruschi Viterbesi Sangiovese 10%;

Colli Etruschi Viterbesi Violone 10%;

Colli Etruschi Viterbesi Canaiolo 10%;

Colli Etruschi Viterbesi Merlot 10%.

Nella vinificazione sono ammesse le pratiche enologiche corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. È ammessa nell'ambito aziendale la vinificazione congiunta o disgiunta delle uve che concorrono alla denominazione «Colli Etruschi Viterbesi». Nel caso della vinificazione disgiunta il coacervo dei vini facenti parte della medesima partita, deve avvenire nella cantina del vinificatore.

I prodotti utilizzabili per la correzione dei mosti e dei vini dovranno provenire esclusivamente da uve prodotte nei vigneti iscritti all'Albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» ad esclusione del mosto concentrato rettificato.

È possibile produrre il vino «Novello», «Frizzante» e «Passito» nel rispetto del presente disciplinare e delle specifiche normative.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 2 del presente disciplinare, all'atto della immissione al consumo, devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

«Colli Etruschi Viterbesi» Bianco, secco o amabile:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: delicato caratteristico;

sapore: secco o amabile, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco minimo: 14 per mille.

È prevista la tipologia frizzante.

«Colli Etruschi Viterbesi» Rosso, secco o amabile:

colore: rubino più o meno intenso;

odore: caratteristico, fragrante più o meno fruttato;

sapore: secco o amabile, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco minimo: 18 per mille.

È prevista la tipologia frizzante.

«Colli Etruschi Viterbesi» Rosso novello:

colore: rosso rubino più o meno intenso con sfumature violacee;

odore: fruttato e persistente;

sapore: fresco, armonico, equilibrato, rotondo e talvolta vivace per fragranza di fermentazione;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco minimo: 18 per mille.

«Colli Etruschi Viterbesi» Rosato, secco o amabile:

colore: rosa più o meno intenso talvolta con riflessi violacei;

odore: intenso, delicato, gradevole;

sapore: secco o amabile, armonico, equilibrato, talvolta fresco e vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco minimo: 15 per mille.

È prevista la tipologia frizzante.

«Colli Etruschi Viterbesi» con menzione del vitigno Procanico:

colore: giallo paglierino chiaro;

odore: caratteristico, delicato, gradevole;

sapore: secco, fresco, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco minimo: 15 per mille.

È prevista la tipologia frizzante.

«Colli Etruschi Viterbesi» con menzione del vitigno Greghetto:

colore: giallo paglierino più o meno intenso fino al dorato;

odore: leggermente vinoso, delicato, caratteristico;

sapore: secco, vellutato, fruttato, caratteristico, talvolta con retrogusto leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco minimo: 15 per mille.

Sono previste le tipologie frizzante e novello.

«Colli Etruschi Viterbesi» con menzione del vitigno Rossetto secco o amabile:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: intenso, delicato, gradevole, finemente aromatico;

sapore: secco, amabile, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco minimo: 15 per mille.

«Colli Etruschi Viterbesi» con menzione del vitigno Moscatello secco, amabile:

colore: paglierino o giallo dorato più o meno intenso;

odore: profumo caratteristico dell'uva moscato;

sapore: aromatico caratteristico del moscato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco minimo: 15 per mille.

Sono previste le tipologie frizzante e novello.

«Colli Etruschi Viterbesi» con menzione del vitigno Moscatello passito:

colore: giallo oro tendente all'ambrato più o meno intenso;

odore: intenso, complesso con sentore muschiato caratteristico;

sapore: dolce, armonico, aromatico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,5% di cui almeno 11% svolti;

zuccheri: 50 gr./litro minimo;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco minimo: 22 per mille.

«Colli Etruschi Viterbesi» con menzione del vitigno Sangiovese Rosato:

colore: rosa più o meno intenso talvolta con riflessi violacei;

odore: intenso, delicato, gradevole;

sapore: secco o amabile, armonico, equilibrato, talvolta fresco e vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco minimo: 15 per mille.

È prevista la tipologia frizzante.

«Colli Etruschi Viterbesi» con menzione del vitigno Greghetto:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: caratteristico, fragrante, più o meno fruttato;

sapore: secco, sapido, armonico, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco minimo: 18 per mille.

«Colli Etruschi Viterbesi» con menzione del vitigno Violone:

colore: rubino intenso tendente al violaceo;

odore: caratteristico con retrogusto di marasca;

sapore: secco, pieno, più o meno tannico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco minimo: 18 per mille.

«Colli Etruschi Viterbesi» con menzione del vitigno Canaiolo:

colore: rosso rubino intenso;

odore: caratteristico, aromatico, persistente;

sapore: amabile, di corpo, più o meno tannico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco minimo: 18 per mille.

«Colli Etruschi Viterbesi» con menzione del vitigno Merlot:

colore: rosso rubino con riflessi violacei;

odore: gradevole, leggermente erbaceo;

sapore: pieno, morbido, armonico, giustamente tannico, con leggero retrogusto erbaceo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco minimo: 18 per mille.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine, extra, scelto, selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento ad unità amministrative, frazioni, aree, località.

È consentito l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle «vigne» dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino così qualificato è stato esclusivamente ottenuto, a condizione che tali vigne siano indicate ed evidenziate separatamente all'atto della denuncia all'albo dei vigneti e che le uve da esse provenienti ed i vini da esse separatamente ed unicamente ottenuti siano distintamente indicate e caricati rispettivamente nella denuncia annuale di produzione delle uve e nei registri obbligatori di cantina.

Nella presentazione e designazione del vino ottenuto dall'uva Grechetto Rosso può essere utilizzato in etichetta il sinonimo localmente usato Greghetto.

Nella presentazione e designazione del vino ottenuto dall'uva Trebbiano Giallo può essere utilizzato in etichetta il sinonimo localmente usato Rossetto.

Nella presentazione e designazione del vino ottenuto dall'uva Trebbiano Toscano può essere utilizzato in etichetta il sinonimo localmente usato Procanico.

Nella presentazione e designazione del vino ottenuto dall'uva Montepulciano deve essere utilizzato in etichetta il sinonimo localmente usato Violone.

Nella presentazione e designazione del vino ottenuto dall'uva Canaiolo Nero deve essere utilizzato in etichetta il sinonimo localmente usato Canaiolo e obbligatoriamente ed esclusivamente, per le uve provenienti dai vigneti ubicati nei comuni di Marta, Capodimonte e limitatamente alla limitrofa località S. Savino nel comune di Tuscania, il sinonimo localmente usato Cannaiola.

L'albo dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» comprende i vigneti iscritti agli albi dei vini a denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone», «Orvieto» e «Vignanello» ricadenti nella zona delimitata al precedente art. 3, purché posseggano i requisiti previsti nel presente disciplinare, ammettendone inoltre la scelta vendemmiale e la riqualificazione di cantina ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, purché siano rispettate le norme vigenti in materia.

Art. 8.

Nei recipienti contenenti i vini a denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi», può essere riportata in etichetta l'annata di produzione delle uve e deve figurare l'indicazione secco o amabile, ove ne esistano ambedue le tipologie.

I vini a denominazione di origine controllata «Colli Etruschi Viterbesi» con le menzioni di vitigno, devono essere confezionati in contenitori di vetro con capacità non superiore a litri 3 ed utilizzando tappi in sughero fatta eccezione per le bottiglie con capacità fino a ml. 375 e devono avere indicate in etichetta l'annata di produzione delle uve.

96A5327

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia di questa Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

un posto per il settore scientifico-disciplinare L03C «archeologia cristiana».

Gli aspiranti al trasferimento sul posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A5330

UNIVERSITÀ DI TORINO

Vacanza di un posto di ricercatore universitario di ruolo da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973 n. 766, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, della legge 22 aprile 1987 n. 158 e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali dell'Università degli studi di Torino è vacante un posto di ricercatore universitario, per il settore disciplinare E05A - biochimica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al suddetto posto di ricercatore dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato al disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

96A5329

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1996

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995 - *G.U.* n. 270 del 18 novembre 1995)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I.P.Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma.

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

		Densità di scrittura fino a 67 caratteri/riga	Densità di scrittura da 68 a 77 caratteri/riga
Annunzi commerciali			
Testata	(riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 114.000	L. 132.000
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	L. 38.000	L. 44.000
Annunzi giudiziari			
Testata	(riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 30.000	L. 35.000
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	L. 15.000	L. 17.500

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.
Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1996 (*)

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995)

	ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	L. 360.000	L. 720.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000	L. 440.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.550	L. 3.100

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S a s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA *BIBLIOFILA*
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI S a s
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA M.
Piazza S G. Bosco, 3
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Piazza V. E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n c
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 385.000
- semestrale	L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L. 72.500
- semestrale	L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	L. 216.000
- semestrale	L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali

- annuale	L. 72.000
- semestrale	L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

- annuale	L. 215.500
- semestrale	L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali

- annuale	L. 742.000
- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola, per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189